Anno XLIX – N. 164 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Enrico Gasparini – Web Hosting: Lombardia Informatica S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Serie Ordinaria - Martedì 25 giugno 2019

Regione Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 11 giugno 2019 - n. XI/534
Ordine del giorno concernente i collegamenti tra piste ciclabili e spazi per il deposito delle biciclette in prossimità degli edifici scolastici . . . 3

Deliberazione Consiglio regionale 11 giugno 2019 - n. XI/535
Ordine del giorno concernente l'accessibilità e fruizione di palestre e impianti sportivi . . . 3

Deliberazione Consiglio regionale 11 giugno 2019 - n. XI/536
Ordine del giorno concernente gli investimenti per il patrimonio di edilizia scolastica regionale . . . 4

Deliberazione Consiglio regionale 11 giugno 2019 - n. XI/537
Ordine del giorno concernente l'aumento dei fondi per la manutenzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici . . . 4

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 61 del 21 giugno 2019
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 1782 al n. 1798) . . . 6

Delibera Giunta regionale 17 giugno 2019 - n. XI/1768
Attract: approvazione dello schema di accordo per l'attrazione degli investimenti e la valorizzazione delle offerte localizzative con il comune di Cividate al Piano . . . 7

Delibera Giunta regionale 17 giugno 2019 - n. XI/1771
Approvazione dello schema di accordo per l'innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia e la società Eurosirel s.p.a. . . . 26

Delibera Giunta regionale 17 giugno 2019 - n. XI/1772
Approvazione dello schema di accordo per l'innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia e la società Leonardo s.p.a. (divisione elicotteri) . . . 39

Delibera Giunta regionale 17 giugno 2019 - n. XI/1779
Criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di cui all'art. 3, legge regionale 1/2000 . . . 51

Delibera Giunta regionale 21 giugno 2019 - n. XI/1792
Incremento della dotazione finanziaria per i progetti di consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (d.g.r. n. 1122 del 28 dicembre 2018) . . . 55

Delibera Giunta regionale 21 giugno 2019 - n. XI/1794
Secondo incremento della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/433 del 2 agosto 2018, da destinare alla riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo . . . 57

Delibera Giunta regionale 21 giugno 2019 - n. XI/1798
Nuova misura di incentivazione a favore della diffusione dei sistemi di accumulo. Bando 2019-2020 . . . 59

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 20 giugno 2019 - n. 9022
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi gratis 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione rendicontazione seconda finestra (4 marzo - 17 aprile 2019 – d.d.s. 19107/2018 - 3968/2019) . . . 62

D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

Decreto dirigente struttura 17 giugno 2019 - n. 8703
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Cremona. Declassificazione a strada comunale del tratto di strada provinciale CRSP01 «Rivolta - Boffalora» dal km 1+800 al km 8+811 nei comuni di Rivolta d'Adda e di Spino d'Adda . . . 66

D.G. Politiche sociali, abitative e disabilità

Decreto dirigente struttura 21 giugno 2019 - n. 9048
Rettifica del decreto n. 6570 del 10 maggio 2019 «Aggiornamento elenco degli enti no profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale. Anno 2019 - Manifestazione di interesse n. 158 del 29 novembre 2018» 69

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 11 giugno 2019 - n. XI/534
Ordine del giorno concernente i collegamenti tra piste ciclabili e spazi per il deposito delle biciclette in prossimità degli edifici scolastici

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto la proposta di atto amministrativo n. 22 concernente «Indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del patrimonio scolastico nel triennio 2019/2021»;

a norma dell'articolo 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	68
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 406 concernente i collegamenti tra piste ciclabili e spazi per il deposito delle biciclette in prossimità degli edifici scolastici, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

preso atto

degli indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del patrimonio scolastico nel triennio 2019-2021, contenuti nella proposta di atto amministrativo n. 22, che perseguono gli obiettivi di realizzazione degli interventi per garantire una maggiore efficienza del sistema educativo, di razionalizzazione del sistema scolastico con l'obiettivo di favorire un ampio utilizzo degli spazi scolastici da parte delle comunità locali, di costruzione, riqualificazione, ampliamento delle strutture edilizie e potenziamento delle dotazioni tecnologiche;

dato che

nell'allegato A, sono declinati gli interventi di edilizia scolastica mediante piani triennali e piani annuali predisposti dalle Regioni, in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS) della XI legislatura in cui si fa riferimento al rilancio, alla riqualificazione dell'edilizia scolastica regionale per rendere più competitiva la rete formativa ed educativa, più innovativa nella didattica e più sicura con interventi mirati all'eliminazione dell'amianto dei plessi scolastici;

constatato che

nell'allegato A, al punto 2 «Contesto di riferimento», si individuano i fabbisogni dichiarati che ammontano a una cifra di euro 1.095.688.903,32, come riportato nella tabella 1, a fronte di un importo finanziario assegnato di Regione Lombardia di euro 4.647.111,10 e che, come si evince dalla tabella 2, il fabbisogno estrapolato dalle richieste presentate sulla programmazione triennale 2018-2020 è di euro 948 mln, cifre che evidenziano l'esigenza di un impegno economico importante e urgente;

rilevato che

dall'ultimo aggiornamento dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica emerge l'esigenza di un investimento e di un intervento regionale per garantire la manutenzione, la riqualificazione, la costruzione e anche il monitoraggio, l'adeguamento e il conseguimento di certificazioni, poiché di 5.898 edifici attivi che fanno capo agli enti locali, ad oggi, il 69,67 per cento degli edifici possiede il certificato di collaudo statico, il 62,38 per cento non ha quello di prevenzione incendi, il 43,83 per cento non ha quello di agibilità/abitabilità, l'80,59 per cento delle scuole ha il piano di emergenza, il 70,01 per cento degli edifici è dotato di accorgimenti per ridurre i consumi energetici, le barriere architettoniche risultano rimosse nel 80,11 per cento degli edifici;

preso atto

della necessità di promuovere la mobilità ciclistica anche in prossimità degli edifici scolastici, incentivando l'uso di mezzi alternativi alle automobili, creando appositi spazi di depositi e prevedendo una rete ciclabile in prossimità dell'edificio scolastico;

invita la Giunta regionale

a prevedere, nella redazione dei bandi per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, criteri premianti relativi a interventi che:

– prevedano per le nuove costruzioni di edifici scolastici parcheggi per biciclette e collegamenti con piste ciclabili;
– garantiscano maggiore sicurezza all'entrata e uscita della scuola - nello specifico marciapiedi ampi in prossimità dell'entrata degli edifici scolastici.».

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare: Silvana Magnabosco

D.c.r. 11 giugno 2019 - n. XI/535
Ordine del giorno concernente l'accessibilità e fruizione di palestre e impianti sportivi

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto la proposta di atto amministrativo n. 22 concernente «Indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del patrimonio scolastico nel triennio 2019/2021»;

a norma dell'articolo 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	69
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 407 concernente l'accessibilità e fruizione di palestre e impianti sportivi, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

preso atto

degli indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del patrimonio scolastico nel triennio 2019-2021, contenuti nella proposta di atto amministrativo n. 22, che perseguono gli obiettivi di realizzazione degli interventi per garantire una maggiore efficienza del sistema educativo, di razionalizzazione del sistema scolastico con l'obiettivo di favorire un ampio utilizzo degli spazi scolastici da parte delle comunità locali, di costruzione, riqualificazione, ampliamento delle strutture edilizie e potenziamento delle dotazioni tecnologiche;

dato che

nell'allegato A, sono declinati gli interventi di edilizia scolastica mediante piani triennali e piani annuali predisposti dalle Regioni, in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS) della XI legislatura, in cui si fa riferimento al rilancio, alla riqualificazione dell'edilizia scolastica regionale per rendere la rete formativa ed educativa più competitiva, più innovativa nella didattica e più sicura con interventi mirati all'eliminazione dell'amianto dei plessi scolastici;

constatato che

nell'allegato A, al punto 2 «Contesto di riferimento», si individuano i fabbisogni dichiarati che ammontano a una cifra di euro 1.095.688.903,32, come riportato nella tabella 1, a fronte di un importo finanziario assegnato di Regione Lombardia di euro 4.647.111,10 e che, come si evince dalla tabella 2, il fabbisogno estrapolato dalle richieste presentate sulla programmazione triennale 2018-2020 è di euro 948 mln, cifre che evidenziano l'esigenza di un impegno economico importante e urgente;

rilevato che

dall'ultimo aggiornamento dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica emerge l'esigenza di un investimento e di un intervento regionale per garantire la manutenzione, la riqualificazione, la costruzione e anche il monitoraggio, l'adeguamento e il conseguimento di certificazioni, poiché di 5.898 edifici attivi che fanno capo agli enti locali, ad oggi, il 69,67 per cento degli edifici possiede il certificato di collaudo statico, il 62,38 per cento non ha quello di prevenzione incendi, il 43,83 per cento non ha quello di agibilità/abitabilità, l'80,59 per cento delle scuole ha il piano di emergenza, il 70,01 per cento degli edifici è dotato di accorgimenti per ridurre i consumi energetici, le barriere architettoniche risultano rimosse nel 80,11 per cento degli edifici;

preso atto

dell'esigenza da parte della cittadinanza di utilizzo di spazi scolastici, quali le palestre e gli impianti sportivi, il cui utilizzo permette di riscoprire la dimensione comunitaria, l'incontro e il confronto fra le persone, di promuovere la pratica sportiva;

invita la Giunta regionale

a prevedere, nella redazione dei bandi per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, criteri premianti relativi a interventi volti alla realizzazione di palestre/impianti sportivi ad uso scolastico che comprendano nello specifico azioni mirate a garantire:

- accessibilità e fruizione di palestre e impianti sportivi che prevedano ingressi indipendenti dal plesso scolastico e assenza di barriere architettoniche;
- dotazione di più spogliatoi autonomi e distinti per garantire un migliore utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi;
- interventi, per nuove costruzioni, per spazi omologabili per diverse discipline sportive.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare: Silvana Magnabosco

D.c.r. 11 giugno 2019 - n. XI/536
Ordine del giorno concernente gli investimenti per il patrimonio di edilizia scolastica regionale

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto la proposta di atto amministrativo n. 22 concernente «Indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del patrimonio scolastico nel triennio 2019/2021»;

a norma dell'articolo 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	70
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 408 concernente gli investimenti per il patrimonio di edilizia scolastica regionale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

preso atto

degli indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del patrimonio scolastico nel triennio 2019-2021, contenuti nella proposta di atto amministrativo n. 22, che perseguono gli obiettivi di realizzazione degli interventi per garantire una maggiore efficienza del sistema educativo, di razionalizzazione del sistema scolastico con l'obiettivo di favorire un ampio utilizzo degli spazi scolastici da parte delle comunità locali, di costruzione, riqualificazione, ampliamento delle strutture edilizie e potenziamento delle dotazioni tecnologiche;

dato che

nell'allegato A, sono declinati gli interventi di edilizia scolastica mediante piani triennali e piani annuali predisposti dalle Regioni, in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS) della XI legislatura, in cui si fa riferimento al rilancio, alla riqualificazione dell'edilizia scolastica regionale per rendere la rete formativa ed educativa più competitiva, più innovativa nella didattica e più sicura con interventi mirati all'eliminazione dell'amianto dei plessi scolastici;

constatato che

nell'allegato A, al punto 2 «Contesto di riferimento», si individuano i fabbisogni dichiarati che ammontano a una cifra di euro 1.095.688.903,32, come riportato nella tabella 1, a fronte di un importo finanziario assegnato di Regione Lombardia di euro 4.647.111,10 e che, come si evince dalla tabella 2, il fabbisogno estrapolato dalle richieste presentate sulla programmazione triennale 2018-2020 è di euro 948 mln, cifre che evidenziano l'esigenza di un impegno economico importante e urgente;

rilevato che

dall'ultimo aggiornamento dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica emerge l'esigenza di un investimento e di un intervento regionale per garantire la manutenzione, la riqualificazione, la costruzione e anche il monitoraggio, l'adeguamento e il conseguimento di certificazioni, poiché di 5.898 edifici attivi che fanno capo agli enti locali, ad oggi, il 69,67 per cento degli edifici possiede il certificato di collaudo statico, il 62,38 per cento non ha quello di prevenzione incendi, il 43,83 per cento non ha quello di agibilità/abitabilità, l'80,59 per cento delle scuole ha il piano di emergenza, il 70,01 per cento degli edifici è dotato di accorgimenti per ridurre i consumi energetici, le barriere architettoniche risultano rimosse nel 80,11 per cento degli edifici;

invita la Giunta regionale

a investire risorse adeguate per intervenire sugli immobili scolastici della Lombardia, facendosi carico di obiettivi e intenti espressi negli indirizzi degli interventi a favore del patrimonio scolastico, quindi a prevedere risorse che assicurino un patrimonio scolastico sicuro e con un adeguamento normativo richiesto.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare: Silvana Magnabosco

D.c.r. 11 giugno 2019 - n. XI/537
Ordine del giorno concernente l'aumento dei fondi per la manutenzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto la proposta di atto amministrativo n. 22 concernente «Indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del patrimonio scolastico nel triennio 2019/2021»;

a norma dell'articolo 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	72
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 409 concernente l'aumento dei fondi per la manutenzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

nelle premesse della proposta di atto amministrativo n. 22 si afferma che:

- la l.r. 19/2007, articolo 5, comma 1, lett. b), attribuisce alla Regione le funzioni di programmazione degli interventi di edilizia scolastica e l'assegnazione dei relativi contributi;
- in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS) della XI legislatura, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2018, n. XI/64, gli indirizzi relativi agli interventi di edilizia scolastica costituiscono un elemento fondamentale per assicurare la cornice istituzionale nella quale poter investire sull'educazione dei giovani, in quanto un buon patrimonio edilizio e un'efficiente dotazione strumentale rappresentano elementi necessari per la creazione di un sistema scolastico di eccellenza;

considerato che

- esiste una strettissima relazione tra la qualità dell'istruzione e la qualità delle strutture scolastiche;
- la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità dei locali in cui studenti, docenti e tutto il personale della scuola passano un tempo significativo della loro vita sono altrettanto correlati;

considerato, inoltre, che

- il patrimonio edilizio scolastico è ingente, circa 6.000 plessi scolastici pubblici;
- nella proposta di atto amministrativo n. 22 si dichiara che, attualmente, in considerazione del numero elevato di plessi scolastici, una stima precisa del fabbisogno economico è difficilmente quantificabile;
- ci sono alcune criticità di sistema, tra cui difficoltà di alcuni piccoli comuni nella gestione del proprio patrimonio scolastico non solo per difficoltà nel predisporre e applicare piani di manutenzione degli edifici, ma anche e soprattutto per limiti operativi derivanti dalle dotazioni di bilancio;

visto che

nell'allegato A della proposta di atto amministrativo n. 22, nei suoi principi ispiratori al punto 3 si afferma che il principio animatore della rinnovata azione regionale è «la riaffermazione della centralità della scuola nella vita economica, culturale e sociale del proprio territorio. In tale ambito partire dalla scuola diviene la priorità per incrementare i valori di crescita del capita-

le umano e per contribuire allo sviluppo della competitività del territorio di Regione Lombardia»;

invita il Presidente e la Giunta regionale

a prevedere un maggiore impegno finanziario per tutto ciò che attiene il patrimonio scolastico per l'adeguamento, la manutenzione, ed eventuale nuova costruzione di edifici scolastici.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 61 del 21 giugno 2019
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 1782 al n. 1798)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore il Presidente Fontana)

1782 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2019 – 2021 CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI» E DEL RELATIVO DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)

1783 - DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI, IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXPLORA SCPA

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
(Relatore l'assessore Rolfi)

1784 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PROROGA DEI TERMINI ASSEGNATI AL COMMISSARIO REGIONALE DEL PARCO ADDA NORD CON DGR. N. XI/577 DEL 01/10/2018

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
AL54 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SIREG

1785 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA SUCCESSIONE DI ARIA SPA NEI RAPPORTI IN ESSERE TRA LA GIUNTA REGIONALE, ARCA SPA, LOMBARDIA INFORMATICA SPA E INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l'assessore Caparini)
AM - DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

1786 - ESTENSIONE DELLA DURATA DEL FONDO DI GARANZIA ISTITUITO A SUPPORTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO «NEXT»

1787 - ADEGUAMENTO SPETTANZE RELATIVE ALL'ANNO 2019 A FAVORE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN CARICA NEL QUINQUENNIO 2014-2019

AM52 - RISORSE ECONOMICO- FINANZIARIE DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO

1788 - APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DEI BILANCI DI ESERCIZIO 2018 DELLE AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE (A.T.S.) AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 8 DELLA L. 412/91

1789 - APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DEI BILANCI DI ESERCIZIO 2018 DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI (A.S.S.T.), DELL'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (A.R.E.U.) E DELL'AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 8 DELLA L. 412/91

1790 - APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DEI BILANCI DI ESERCIZIO 2018 DEGLI ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (I.R.C.C.S) AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 8 DELLA L. 412/91

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore l'assessore Gallera)
G163 - PROGRAMMAZIONE POLO OSPEDALIERO

1791 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE ESENZIONI DAL TICKET SANITARIO E02, E12, E13, E30, E40

DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI OPPORTUNITA'
(Relatore l'assessore Piani)
J1 - DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI OPPORTUNITA'

1792 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA PER I PROGETTI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (DGR N. 1122 DEL 28 dicembre 2018)

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
(Relatore l'assessore Rolfi)
M153 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO- VENATORIE

1793 - AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLA SPECIE STORNO PER PREVENIRE DANNI ALL'AGRICOLTURA MEDIANTE PRELIEVO VENATORIO, NEL PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2019, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. A) DELLA DIR. 2009/147/CE E DEGLI ARTT. 19 E 19 BIS DELLA L. 157/92

DIREZIONE GENERALE N SPORT E GIOVANI
(Relatore l'assessore Cambiaghi)
N151 - IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

1794 - SECONDO INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/433 DEL 2 AGOSTO 2018, DA DESTINARE ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA DI PROPRIETÀ PUBBLICA SUL TERRITORIO LOMBARDO

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
(Relatore l'assessore Terzi)
S150 - SERVIZI PER LA MOBILITA'

1795 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E REGIONE LOMBARDIA RELATIVA AL RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO (ASSE TEMATICO F), NELL'AMBITO DEL SECONDO ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
(Relatore l'assessore Sertori)
V1 - DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

1796 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, UPL, PROVINCE LOMBARDE E CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER IL RILANCIO DEGLI ENTI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERMATE EX L.R. 19/2015 E L.R. 32/2015. TRIENNIO 2019-2021

V151 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

1797 - PROSECUZIONE TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO «DONGO» – CONCESSIONARIO EDISON S.P.A. IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 53-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 26 E S.M.I. (DISCIPLINA DEI SERVIZI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE. NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DI ENERGIA, DI UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO E DI RISORSE IDRICHE)

1798 - NUOVA MISURA DI INCENTIVAZIONE A FAVORE DELLA DIFFUSIONE DEI SISTEMI DI ACCUMULO. BANDO 2019-2020

D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1768
Attract: approvazione dello schema di accordo per l'attrazione degli investimenti e la valorizzazione delle offerte localizzative con il comune di Cividate al Piano

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività» che all'art. 2, comma 1, lettera e) bis disciplina gli accordi per l'attrattività «consistenti in strumenti negoziali tra pubbliche amministrazioni (…) finalizzati alla valorizzazione delle proposte localizzative presenti sul territorio regionale» e all'art. 3, comma 3, prevede l'adozione di provvedimenti per lo sviluppo dell'offerta localizzativa, la gestione della filiera dell'attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l'attrazione della domanda di investimento nazionale e internazionale e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese;
- l'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo, approvato con la d.g.r. n. XI/767 del 12 novembre 2018 «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
- la d.g.r. n. XI/1094 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo 2019 – 2023 Approvazione del programma d'azione 2019»;
- la d.g.r. n. 6790 del 30 giugno 2017 avente ad oggetto «Determinazioni in merito all'adozione di misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo. Approvazione delle linee guida»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 5889 del 28 novembre 2016 avente ad oggetto «AttrACT – Approvazione delle linee attuative per la realizzazione dell'intervento e per la definizione degli accordi per l'attrattività» che ha previsto un impegno finanziario per la realizzazione dell'intervento pari ad euro 9.874.313,00 secondo la seguente ripartizione:
  - euro 7.000.000,00 per il finanziamento delle proposte presentate dai comuni;
  - euro 2.874.313,00 per servizi qualificati finalizzati ad accompagnare gli investitori e a promuovere le opportunità insediative presentate dai comuni;
- la d.g.r. n. 6335 del 13 marzo 2017 avente ad oggetto «Programma AttrACT: accordi per l'attrattività. Criteri per l'assegnazione delle risorse ai comuni aderenti», che stabilisce i criteri per l'assegnazione delle risorse, pari ad euro 7.000.000,00 per il finanziamento delle proposte presentate dai comuni ammessi alla sottoscrizione degli Accordi per l'attrattività, e rinvia a successivo provvedimento l'individuazione delle modalità di impiego dello stanziamento di euro 2.874.313,00, dei quali euro 2.789.000,00 in parte corrente e euro 85.313,00 in parte capitale, per servizi qualificati finalizzati ad accompagnare gli investitori e a promuovere le opportunità insediative presentate dai Comuni;
- la d.g.r. n. 7296 del 30 ottobre 2017 avente ad oggetto: «AttrACT: approvazione dello schema di accordo per l'attrazione degli investimenti e la valorizzazione delle offerte localizzative nei comuni ammessi al programma»;
- il d.d.u.o. n. 3505 del 29 marzo 2017 di approvazione dell'avviso della manifestazione d'interesse la presentazione di candidature da parte dei comuni lombardi relative all'intervento: «AttrACT – Accordi per l'attrattività»;
- il d.d.g. n. 14638 del 22 novembre 2017 di costituzione del Comitato di Valutazione e Monitoraggio;

Atteso che il Programma AttrACT si pone gli obiettivi specifici di:

- valorizzare l'offerta territoriale attraverso l'individuazione delle caratteristiche dell'offerta localizzativa e del relativo contesto di investimento specificandone i vantaggi localizzativi;
- promuovere, in Italia e all'estero, opportunità di localizzazione e investimento in Lombardia;
- creare percorsi di aggregazione dei principali stakeholder del territorio, sia rafforzando il sistema di relazioni al fine di armonizzare l'intervento dei protagonisti a livello locale nei territori, sia sviluppando un servizio di assistenza qualificata per gli investitori;

Dato atto che:

- il soggetto attuatore dell'iniziativa, individuato nell'ambito dell'Accordo col Sistema Camerale lombardo con le d.g.r. nn. 5464 del 25 luglio 2016 e 5889 del 28 novembre 2016, è Unioncamere Lombardia e che a favore del medesimo Ente, con d.d.u.o. n. 12557 del 30 novembre 2016, è stato assunto l'impegno di spesa complessivo di € 9.874.313,00, di cui € 5.874.313,00 a valere sull'esercizio finanziario 2016 già liquidati a seguito dell'adozione del citato provvedimento ed € 4.000.000,00 a valere sul capitolo 8348 dell'esercizio 2017, di cui € 3.799.553,50 riaccertate sull'esercizio finanziario 2018 ex articolo 3, comma 4 del d.lgs. n. 118/2011;
- con legge regionale 10 agosto 2017 n. 22 «Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» e successive modifiche è stato disposto il rientro delle somme già trasferite ad Unioncamere Lombardia e che le stesse, riscritte sul Bilancio regionale, sono state allocate sui capitoli 13334 e 13336 degli esercizi finanziari 2018 e 2019 e rimpegnate a favore di Unioncamere Lombardia con d.d.u.o. n. 4153 del 23 marzo 2018 per complessivi € 5.727.313,00;

Preso atto che, in esito all'avviso per la manifestazione di interesse di cui al richiamato d.d.u.o. n. 3505/2017, sono pervenute 61 candidature per un totale di 124 opportunità insediative e che, al termine dell'istruttoria di valutazione, sono state ammesse 56 domande per 113 opportunità insediative, come risulta dal d.d.u.o. n. 8944/2017, fra le quali quella presentata dal Comune di Cividate al Piano;

Atteso che, in conformità a quanto previsto dalla richiamata d.g.r. n. 6335 del 13 marzo 2017:

- al fine della sottoscrizione degli Accordi per l'attrattività, i Comuni devono presentare un Programma di attuazione, nell'ambito del quale dovrà anche essere specificata l'entità del contributo richiesto;
- a seguito dell'invio della bozza di Programma di attuazione, deve essere avviata con ciascun Comune una fase negoziale finalizzata a determinare definitivamente gli impegni reciproci che formeranno il contenuto dell'accordo da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale e, successivamente, della Giunta regionale;
- i contributi assegnati ai Comuni devono essere erogati in due tranche: 40%, a seguito della presentazione del Programma di attuazione e della sottoscrizione dell'Accordo per l'attrattività e 60% al completamento delle spese ammesse, previa relazione e rendicontazione conclusiva dell'intervento;

Dato atto che la prevista fase negoziale con il Comune di Cividate al Piano si è sviluppata con le seguenti modalità:

- il 9 gennaio 2018 il Comune di Cividate al Piano ha inviato la prima bozza di programma attuativo, esaminata dal Comitato di Valutazione e Monitoraggio di cui al citato d.d.g. n. 14638/17 nella seduta del 17 gennaio 2018;
- nelle date 14 settembre 2018, 15 novembre 2018 e 22 marzo 2019, su richiesta del Comune, si sono svolti conferenze telefoniche e incontri di orientamento e confronto sui contenuti del programma attuativo proposto dal Comune rispetto alle finalità del programma AttrACT con funzionari di Regione e di Unioncamere Lombardia;
- il Comitato di Valutazione e Monitoraggio ha preso in esame le ulteriori revisioni del programma attuativo nelle sedute del 17 aprile 2018, 11 settembre 2018, 8 marzo 2019, 9 aprile 2019, 8 maggio 2019 e 29 maggio 2019;

Preso atto del programma di attuazione inviato il 28 maggio 2019 dal Comune di Cividate al Piano attraverso il portale http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol di Unioncamere Lombardia, del quale di seguito si evidenziano in sintesi i contenuti principali:

- spesa complessiva pari a euro 100.000,00, con un contributo di euro 80.000,00 a carico di Regione Lombardia, in parte capitale per l'importo di euro 64.000,00 e in parte corrente per l'importo di euro 16.000,00;
- azioni finanziate in parte capitale: *acquisto di attrezzatura e dotazioni tecnologiche (lavagna elettronica; plotter scanner per grandi formati; stampante multifunzione a colori; nuove postazioni hardware e server); predisposizione nuo-*

vo ufficio per le imprese, con archivio e relative forniture e opere murarie; Implementazione sito e acquisto software di back office;

- azioni finanziate in parte corrente: *spese per la formazione del personale (attivazione di una piattaforma on line di formazione continua); consulenze per la predisposizione del piano di zonizzazione acustica;*

Visto lo schema di Accordo per l'attrattività approvato dal Comune di Cividate al Piano, con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 5 giugno 2019, conforme al testo già sottoposto all'esame del Comitato di Valutazione e Monitoraggio nella seduta del 29 maggio 2019;

Dato atto che lo schema di accordo e il programma di attuazione in parola sono stati validati dal Comitato di Valutazione e Monitoraggio di cui al d.d.g. n. 14638/17 nella seduta del 29 maggio 2019, che ne ha verificato i contenuti in ordine, in particolare, ai seguenti criteri:

- corrispondenza degli impegni assunti in termini di semplificazione e di vantaggi fiscali offerti alle imprese con quanto previsto dal bando e dichiarato dal Comune in sede di candidatura;
- corretta indicazione dei tempi di attuazione dei singoli impegni;
- coerenza degli interventi proposti con le finalità del programma AttrACT;
- ammissibilità delle tipologie di spesa previste;

Ritenuto che tanto lo schema di accordo per l'attrattività quanto il programma di attuazione proposti dal suddetto Comune corrispondono alle finalità del programma AttrACT e rispettano i criteri stabiliti con le d.g.r. nn. 6335/17 e 7296/17;

Valutato di:

- approvare l'accordo per l'attrattività con il Comune di Cividate al Piano, nonché il relativo programma di attuazione allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale (allegati 1 e 2);
- assegnare al Comune di Cividate al Piano un contributo pari ad euro 80.000,00, in parte capitale per l'importo di euro 64.000,00 e in parte corrente per l'importo di euro 16.000,00;
- di dare atto che il contributo assegnato sarà erogato in due tranche:
  - 40%, pari a euro 32.000,00, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo per l'attrattività;
  - 60%, pari a euro 48.000,00, al completamento delle spese ammesse, previa relazione e rendicontazione conclusiva dell'intervento;
- di dare atto che ai suddetti oneri finanziari a carico di Regione Lombardia, si farà fronte come segue:

  in parte capitale

  - euro 64.000,00 a valere sulle risorse del capitolo n. 14.01.203.13334 del bilancio 2019, che risultano già impegnate con d.d.u.o. n. 4153 del 23 marzo 2018, attestando l'esigibilità della spesa nei relativi esercizi di imputazione;

  in parte corrente

  - euro 16.000,00 a valere sulle risorse del capitolo n. 14.01.104.13336 del bilancio 2019, che risultano già impegnate con d.d.u.o. n. 4153 del 23 marzo 2018, attestando l'esigibilità della spesa nei relativi esercizi di imputazione;

Viste:

- la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'accordo per l'attrattività con il Comune di Cividate al Piano, nonché i relativi programmi di attuazione allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale (allegati 1 e 2);

2. di assegnare al Comune di Cividate al Piano un contributo pari ad euro 80.000,00, in parte capitale per l'importo di euro 64.000,00 e in parte corrente per l'importo di euro 16.000,00;

3. di dare atto che il contributo assegnato sarà erogato in due tranche:
   - 40%, pari a euro 32.000,00, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo per l'attrattività;
   - 60%, pari a euro 48.000,00, al completamento delle spese ammesse, previa relazione e rendicontazione conclusiva dell'intervento;

4. di dare atto che ai suddetti oneri finanziari a carico di Regione Lombardia, si farà fronte come segue:

   in parte capitale

   - euro 64.000,00 a valere sulle risorse del capitolo n. 14.01.203.13334 del bilancio 2019, che risultano già impegnate con d.d.u.o. n. 4153 del 23 marzo 2018, attestando l'esigibilità della spesa nei relativi esercizi di imputazione;

   in parte corrente

   - euro 16.000,00 a valere sulle risorse del capitolo n. 14.01.104.13336 del bilancio 2019 che risultano già impegnate con d.d.u.o. n. 4153 del 23 marzo 2018, attestando l'esigibilità della spesa nei relativi esercizi di imputazione;

e che il Comune di Cividate al Piano, a cui sarà trasmessa la presente deliberazione, iscriverà al proprio Bilancio le risorse secondo le annualità indicate;

5. di prevedere che le risorse siano trasferite a Unioncamere Lombardia per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo, demandando a successivi provvedimenti del Dirigente della UO Semplificazione per le Imprese, Promozione e Attrattività Integrata del Territorio l'assunzione dei necessari atti contabili relativi al trasferimento delle risorse regionali ad Unioncamere Lombardia secondo le modalità previste dalla richiamata d.g.r. 30 giugno 2017 n. X/6790;

6. di demandare al Direttore generale della Direzione generale Sviluppo Economico o suo delegato la sottoscrizione dell'accordo;

7. di demandare al Dirigente pro-tempore della U.O. Semplificazione per le Imprese, Promozione e Attrattività Integrata del Territorio gli ulteriori adempimenti amministrativi conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

ALLEGATO 1

ACCORDO PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LA VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA LOCALIZZATIVA NEL COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO (BG)

(ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e bis) della L.R. n.11/2014)

TRA

Regione Lombardia, con sede in Milano, 20124, Piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata dal Direttore generale *pro-tempore* della Direzione Generale Sviluppo Economico (di seguito anche la Regione)

E

Comune di Cividate al Piano (BG) con sede in Cividate al Piano, 24050, Piazza Giovanni XXIII (di seguito anche il Comune) rappresentato dal responsabile del settore territorio e ambiente arch. Roberto Francesco Zampoleri

PREMESSO CHE

- la legge regionale del 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", al fine di favorire l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia ha previsto l'adozione di provvedimenti per lo sviluppo dell'offerta localizzativa, la gestione della filiera dell'attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l'attrazione della domanda di investimento nazionale e internazionale e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese; in particolare, la legge regionale n.11/2014 all'art. 2 comma 1 lett. e bis) ha introdotto lo strumento semplificato dell'accordo per l'attrattività, quale strumento negoziale tra pubbliche amministrazioni finalizzato alla valorizzazione delle proposte insediative presenti sul territorio regionale;
- la Giunta Regionale con le delibere n. 5889 del 28 novembre 2016 e n. 6335 del 13 marzo 2017 ha approvato le linee attuative per la realizzazione del "*Programma AttrACT*" e i criteri per l'assegnazione delle risorse ai Comuni aderenti al programma definendo i seguenti obiettivi strategici:
  - valorizzare l'offerta territoriale attraverso l'individuazione delle caratteristiche dell'offerta localizzativa e del relativo contesto di investimento specificandone i vantaggi localizzativi;
  - promuovere, in Italia e all'estero, opportunità di localizzazione e investimento in Lombardia;

- creare percorsi di aggregazione dei principali stakeholder del territorio, sia rafforzando il sistema di relazioni al fine di armonizzare l'intervento dei protagonisti a livello locale nei territori, sia sviluppando un servizio di assistenza qualificata per gli investitori;

- il Dirigente della U.O. Progetti trasversali e attrattività del territorio, in qualità di responsabile del procedimento, con i provvedimenti n. 3505 del 29 marzo 2017 e n. 8944 del 20 luglio 2017 ha approvato l'avviso relativo alla manifestazione d'interesse per la presentazione delle domande di candidatura da parte dei comuni lombardi nonché gli esiti dell'attività istruttoria e l'elenco dei comuni ammessi alla sottoscrizione degli accordi;

- la Giunta Regionale con D.G.R. n. 6981 del 31 luglio 2017 ha approvato il piano operativo dei servizi e delle attività di promozione da realizzare nell'ambito del "*Programma AttrACT*";

PREMESSO INOLTRE CHE

- in data 5 giugno 2017 è pervenuta la domanda di candidatura da parte del Comune di CIVIDATE AL PIANO;
- tale domanda è stata esaminata dal Nucleo di Valutazione come da verbale agli atti dell'amministrazione e con provvedimento n. 8944 del 20 luglio 2017 il Comune di CIVIDATE AL PIANO è stato ammesso alla sottoscrizione dell' accordo;
- in data 30 ottobre 2017 con D.G.R. n. 7296 Regione Lombardia ha approvato lo schema di accordo per l'attrazione degli investimenti e la valorizzazione dell'offerta localizzativa regionale;
- in data 28 maggio 2019 il Comune ha presentato una proposta di accordo e il relativo programma di attuazione condividendo testo e modalità di perfezionamento degli stessi;
- l'accordo è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 5 giugno 2019 con atto n. 53 e dalla Giunta Regionale in data .....con D.G.R. n. .....

Tutto ciò premesso, visto e richiamato, le parti come indicate in epigrafe, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1. – Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo che sarà attuato secondo le modalità di seguito indicate e secondo le disposizioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. e bis) della l.r. n.11/2014.

Art. 2. – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione del programma di attuazione di cui all'allegato A) ed è finalizzato alla valorizzazione delle proposte insediative ivi indicate attraverso il potenziamento della conoscenza dei principali asset locali (accessibilità, servizi, capitale umano) e dei fattori di attrazione; lo sviluppo e la qualificazione delle dotazioni infrastrutturali aventi ricadute sulle aree e sugli edifici oggetto delle proposte insediative; il rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa dei sistemi

locali secondo criteri di efficienza e tempestività; la realizzazione di azioni di marketing territoriale e di servizi di assistenza qualificata agli operatori economici interessati.

2. Il programma di attuazione prevede a tal fine interventi di semplificazione, di incentivazione economica e fiscale e di promozione delle opportunità insediative ammesse al "*Programma AttrACT*".

Art. 3. – Impegni del Comune

1. Con la sottoscrizione del presente accordo il Comune si impegna a realizzare il programma di attuazione di cui all'allegato A) comprensivo degli impegni e degli interventi ivi specificati nonché delle risorse stanziate per l'esecuzione gli stessi.
2. In particolare il Comune si impegna a:
   - garantire che il Piano Attuativo presentato dal proponente venga adottato dalla Giunta Comunale entro il termine di 90 giorni;
   - rilasciare, a fronte della completezza dell'istanza, il Permesso di Costruire entro il termine di 60 giorni dalla presentazione;
   - assicurare un servizio di front office online informativo e/o creare una sezione dedicata del portale istituzionale del Comune attraverso il quale gli operatori economici interessati possano agevolmente reperire le informazioni per avviare nuove attività economiche e realizzare gli interventi di natura edilizia necessari;
   - dichiarare preventivamente gli oneri urbanistici ed edilizi connessi alla realizzazione dell'insediamento nonché a non introdurre ulteriori oneri;
   - fornire un servizio di consulenza pre istruttoria relativa ai processi di insediamento e di consulenza funzionale alla realizzazione degli interventi con l'eventuale rilascio di pareri allo stato di fatto della documentazione prodotta;
   - organizzare incontri periodici per la risoluzione di eventuali problematiche inerenti il processo di investimento.
3. Il Comune, con riguardo alle opportunità insediative proposte, si impegna, inoltre, a:
   - garantire l'aggiornamento delle informazioni e dei documenti necessari alla loro promozione;
   - assicurare il supporto agli operatori economici interessati;
   - garantire da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) la gestione telematica dei procedimenti necessari all'insediamento nonché l'attivazione di specifici canali di comunicazione telematica con gli enti terzi.
4. Il Comune, anche al fine di assicurare il coordinamento con gli enti terzi, si impegna a individuare referenti certi all'interno di ciascun Ufficio comunale per la realizzazione del programma di attuazione.

Art. 4. – Impegni della Regione

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Regione si impegna a supportare il Comune nelle attività di promozione delle opportunità di insediamento e nell'assistenza agli investitori interessati.
2. In particolare, in collaborazione col Sistema Camerale lombardo, Regione si impegna a:

- mettere a disposizione un team di supporto che coordini il lavoro di raccordo e collaborazione anche a livello territoriale;
- mettere a disposizione un tutor esterno con adeguate competenze che intervenga nel caso concreto per supportare le relazioni tra il Comune e gli operatori economici interessati;
- realizzare attività di promozione delle opportunità localizzative, sia a livello nazionale che internazionale anche attraverso una piattaforma digitale;
- favorire la collaborazione con altri enti, al fine di agevolare la comunicazione e l'intervento degli stakeholder a livello centrale e locale;
- garantire un supporto al Comune nel coordinamento della rete territoriale in collaborazione con il Sistema delle Camere di Commercio lombarde.

Art. 5. – Impegni delle parti

1. Oltre a quanto specificatamente previsto agli articoli precedenti, le parti si impegnano a:
   – collaborare attivamente promuovendo le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni previsti dal presente accordo;
   – avvalersi degli strumenti previsti dalla vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
   – monitorare la realizzazione del programma di attuazione nel rispetto dei tempi previsti dal presente accordo, segnalando eventuali ritardi o ostacoli tecnico-amministrativi.

Art. 6 - Ulteriori opportunità insediative

1. Il Comune, entro il termine di 36 mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente accordo, può presentare ulteriori opportunità insediative rispetto a quelle ammesse al "*Programma AttrACT*", nel rispetto dei requisiti previsti dall'avviso per la manifestazione di interesse. La presentazione di ulteriori opportunità insediative dovrà avvenire in modalità telematica attraverso la piattaforma messa a disposizione da Unioncamere Lombardia http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/.
2. L'ammissibilità al "*Programma AttrACT*" delle ulteriori opportunità insediative presentate verrà valutata dal Comitato di Valutazione e monitoraggio, ai sensi della D.g.r. n. 7296 del 30/10/2017.

Art. 7. – Erogazione del contributo

1. La Regione eroga al Comune un contributo a fondo perduto, pari all'80% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, fino ad un massimo di Euro 100.000,00 euro.
2. Il programma di attuazione di cui all'allegato A) ha un valore complessivo pari a Euro 100.000,00 di cui Euro 80.000,00 quale quota di cofinanziamento regionale.
3. Le risorse saranno assegnate secondo la seguente ripartizione:
   - 70% per interventi in capitale;
   - 30% per interventi in corrente.

4. L'erogazione del contributo spettante al Comune è prevista in due tranche:
   - 40% del contributo regionale, pari a Euro 32.000,00, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
   - 60% del contributo regionale, pari a Euro 48.000,00, al completamento delle spese ammesse, previa relazione e rendicontazione conclusiva dell'intervento.

Art. 8. – Variazioni in corso di esecuzione dell'accordo

1. Il presente accordo può essere modificato per concorde volontà delle parti. Qualora il Comune abbia la necessità di effettuare variazioni al programma di attuazione, dovrà presentare apposita richiesta scritta al Responsabile del Procedimento, debitamente motivata e firmata digitalmente dal legale rappresentante.
2. Le proposte di modifica al presente accordo verranno istruite e valutate dal Comitato di Valutazione e monitoraggio.
3. La competenza ad approvare modifiche al presente accordo per conto della Regione è in capo al Direttore pro tempore della Direzione Generale Sviluppo Economico o suo delegato.
4. Le modifiche costituiranno atto aggiuntivo del presente accordo.
5. Sono consentite rimodulazioni del piano finanziario nel limite di variazioni entro il 15% del valore delle singole tipologie di spesa ammesse senza richiesta di preventiva autorizzazione. Fermo restando che, in sede di erogazione del saldo dell'intervento finanziario, si potrà procedere alla rideterminazione dell'intervento finanziario stesso, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili.
   Per rimodulazioni superiori al 15% del piano finanziario, il Comune dovrà provvedere a richiedere tempestivamente l'autorizzazione alla Regione con le modalità previste dal comma 1 del presente articolo.
6. Eventuali variazioni che comportino modifiche sostanziali inerenti la tipologia di interventi e azioni indicate nella sezione 2) del programma di attuazione devono essere preventivamente autorizzate con le modalità previste al comma 2) del presente articolo.

Art. 9. – Rendicontazione e controlli

1. La Regione, anche tramite Unioncamere Lombardia, soggetto attuatore, verifica la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e altri documenti contabili al fine di procedere all'erogazione del saldo del contributo assegnato.
2. La Regione può, inoltre, disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli finalizzati a verificare:
   - l'effettivo rispetto degli impegni assunti dal Comune;
   - la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.

Art. 10. – Risoluzione dell'accordo

1. La mancata realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento costituisce fattispecie di inadempimento con l'obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già erogati dalla Regione.

Art. 11. – Risoluzione delle controversie

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo, che non venga definita bonariamente dalle parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 12. – Sottoscrizione, effetti e durata

1. Il presente accordo ha durata di 36 (trentasei) mesi, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo quanto disciplinato da eventuali successivi atti aggiuntivi.
2. Entro e non oltre il termine di cui al comma precedente, il Comune può richiedere motivata proroga, secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente accordo.
3. Il Comune deve dare avvio alla realizzazione del programma di attuazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Art.13. – Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 11. Ai sensi dell'art. 13 del decreto ed in relazione ai dati personali che sono stati comunicati ai fini della partecipazione al "*Programma AttrACT*", si forniscono inoltre le informazioni che seguono.

Finalità del trattamento dati

I dati acquisiti in esecuzione del presente accordo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. Tutti i dati personali in possesso di Regione Lombardia, del Gestore saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'accordo e nel rispetto dell'art. 13 del decreto.

Modalità del trattamento dati

I dati acquisiti saranno trattati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati da Regione Lombardia e dal Gestore per l'esecuzione delle attività e delle funzioni di loro competenza.

Titolare del trattamento dati

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è Unioncamere Lombardia nella persona del Responsabile pro tempore della Funzione Giuridico Legale, Unioncamere Lombardia, Via Oldofredi 23, 20124 Milano.

Responsabili del trattamento dei dati

Responsabile interno del Trattamento per Unioncamere Lombardia è il Responsabile pro tempore della Funzione Giuridico Legale, Unioncamere Lombardia, Via Oldofredi 23, 20124 Milano.

Responsabile esterno del Trattamento è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Sviluppo Economico della Regione.

Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere:

- la conferma dell'esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;
- l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

È altresì possibile opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o per giustificati motivi.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO:

- Allegato A _Programma di Attuazione

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Milano, _____.

REGIONE LOMBARDIA (Direttore Generale pro-tempore Direzione Sviluppo Economico) Dott. Paolo Mora
COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO (Responsabile settore territorio e ambiente) arch. Roberto Francesco Zampoleri

ALLEGATO 2

AttrACT - *Accordi per l'attrattività*

Programma di Attuazione – Comune di Cividate al Piano

Sezione 1

IMPEGNI DEL COMUNE: MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE

INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE

n.	Impegno del Comune	Sì/No	Note ed eventuali vincoli/limitazioni	Modalità di realizzazione dell'impegno	Tempi di realizzazione
1.1	Garantire che il **Piano Attuativo** presentato dall'impresa sia adottato dalla Giunta Comunale in un termine minore di 90 giorni dalla data di protocollazione della richiesta.	**Azione obbligatoria**	*L'ambito non presenta vincoli. Qualora dovesse essere presentata, dai privati, istanza di variante urbanistica la stessa dovrebbe essere approvata in un tempo complessivo di 180 giorni*	*Il piano attuativo risulta già approvato, pertanto l'edificazione può essere immediata a seguito di presentazione di SCIA al SUAP. Nell'ipotesi di variante, coinvolgendo il solo Ufficio SUAP che assorbe al suo interno l'ufficio Urbanistica (una persona oltre al responsabile), dovrà essere avviata la procedura di esclusione della VAS (90 giorni) e poi, in caso di esclusione, procedere con l'adozione e la successiva approvazione (90 giorni).*	attuato
1.2	Rilasciare, a fronte della completezza dell'istanza, il **Permesso di Costruire** in un termine minore di 60 giorni dalla richiesta.	**Azione obbligatoria**	Il permesso di costruire è subordinato alla Valutazione d'impatto ambientale	*Il comune si impegna, qualora la VIA risultasse Comunale a rilasciare il permesso di costruire in un termine minore di 60 giorni.*	*attuato*

1.3	Assicurare un servizio di front office online informativo o creare una sezione dedicata nel portale online del Comune dove l'impresa possa trovare tutte le **informazioni**, sistematiche e ordinate, per aprire nuove attività economiche d'impresa e per interventi di natura edilizia.	**Azione obbligatoria**		*Il comune s'impegna ad implementare il proprio sito www.comune.cividatealpiano.bg.it, sul quale è già stata caricata una pagina con alcune info sui vantaggi AttrACT, una sezione dedicata al SUAP inteso come punto di riferimento per le attività commerciali e per quelle produttive. All'interno si troveranno tutti I link per accedere alle piattaforme operative, i procedimenti, i costi ed i contatti oltre a quanto verrà ritenuto utile a semplificare la presentazione delle istanze*	Entro 60 giorni
1.4	Utilizzare e implementare la "**Scrivania telematica**" per il monitoraggio costante delle pratiche da parte delle imprese e dei professionisti.			*Il comune già utilizza il portale www.impresainungiorno.gov.it con il quale le imprese già possono monitorare lo stato di avanzamento delle proprie pratiche. Nel 2018 sono state istruite 145 istanze, tutte positivamente concluse senza complicanze gestionali, così suddivise per tipologia:* *Attività produttive n.26* *Attività commerciali n. 30* *Attività di edilizia residenziale n. 89*	Attuato
1.5	**Semplificare la gestione dei pagamenti** creando un unico interlocutore per il pagamento di tutti gli oneri dovuti al Comune e agli altri enti (Azienda di Tutela della Salute, Vigili del Fuoco, Arpa, ecc, ...), garantendo la possibilità di adempiere agli oneri dovuti a tutte le PPAA nello stesso momento e telematicamente.			*È stata attuata la funzione pagoPA per ora attiva attraverso il portale SUAP. Verrà avviata una fase di sensibilizzazione verso Enti terzi (Provincia, VVF e ATS su tutti), per attivare forme di pagamento telematico*	Entro 60 giorni

1.6	Provvedere attraverso lo **Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.)** alla corretta alimentazione del **Fascicolo Informatico d'Impresa** al fine di garantire la qualità dei documenti caricati in vista del loro utilizzo da parte di altri Enti Pubblici.			*L'ufficio utilizza l'applicativo "impresa in un giorno". Il personale ha provveduto autonomamente alla formazione mediante l'uso. La piattaforma www.impresainungiorno.gov.it, già in uso al comune, consente l'alimentazione del fascicolo d'impresa nel quale imprese ed Enti trovano tutte le informazioni per eventuali ulteriori procedimenti amministrativi. In particolare l'alimentazione avviene automaticamente con la presentazione delle istanze da parte degli utenti e si complete con la corretta chiusura della stessa sulla scrivania*	attuato
1.7	Garantire un **corso di formazione** per gli operatori S.U.A.P.			*Gli operatori dello sportello hanno partecipato alla formazione permanente garantita dalla Regione Lombardia in collaborazione con la Camera di Commercio seguendo il programma "100%SUAP in Lombardia"*	attuato
1.8	Partecipare a programmi di **formazione** volti a sostenere la costituzione, lo sviluppo e la valorizzazione del **Fascicolo Informatico d'impresa a supporto della qualificazione del S.U.A.P**.			*Gli operatori dello sportello partecipano alla formazione permanente garantita dalla Regione Lombardia in collaborazione con la Camera di Commercio seguendo il programma "100% SUAP in Lombardia"*	attuato

INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA E FISCALE

n.	Impegno del Comune	Sì/No	Parametro migliorativo	Note ed eventuali vincoli/limitazioni	Modalità di realizzazione dell'impegno	Tempi di realizzazione
2.1	**Dichiarare preventivamente tutti gli oneri urbanistici** ed edilizi impegnandosi a non introdurre ulteriori oneri.	**Azione obbligatoria**	-----	Non previsto	http://www.comune.cividatealpiano.bg.it/progetto-attract-accordi-per-lattrattivita/ la definizione dei parametri "Attract" per le agevolazioni in materia di oneri di urbanizzazione verrà espressamente prevista nella modifica alla convenzione per l'attuazione del P.L.	Entro 90 giorni
2.2	Prevedere **un'aliquota IMU + TASI MINORE** di **11,4‰** nelle aree individuate (indicare nella colonna "vincoli e limitazioni" le categorie catastali ammesse).	sì	Aliquota 8,4 per mille	il regolamento, modificato, che già prevede la possibilità di riduzioni, è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4/2012	Regolamento approvato con delibera del consiglio Comunale n. 20/2016 aggiornato con D.C.C. n. 65/2017 http://www.comune.cividatealpiano.bg.it/wp-content/uploads/2019/03/TESTO-UNICO-ENTRATE-CON-AGGIORNAMENTI-IN-VIGORE-DAL-01.01.2018.pdf	attuato
2.3	**Ridurre la TARI** di almeno il 20% rispetto al valore attuale.	no	% di riduzione per le aree individuate: ……%			Entro … giorni
2.4	Prevedere **un'esenzione TARI**.	no	-----			Entro … giorni

2.5	Prevedere la **compensazione dei debiti e crediti IMU e TASI**.	si			l'Amministrazione è intenzionata ad emettere uno specifico provvedimento deliberativo che individui le modalità di compensazione e i criteri di applicazione del regolamento tributi	Entro 90 giorni
2.6	**Ridurre gli oneri di urbanizzazione** (primari e secondari) di almeno il 20%.	sì	Parametro standard del comune: 11,98€/mq Parametro migliorativo per le aree individuate -25%	il regolamento, modificato, che già prevede la possibilità di riduzioni, è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 65/2017	Tali parametri si prevede che, per ora, vengano applicati alle sole aree inserite nel programma AttrACT. Pertanto gli importi dettagliati verranno riportati in una apposta convenzione con l'operatore interessato che si prevede possa essere approvata entro giugno del corrente anno. Il regolamento è pubblicato nella specifica pagina disponibile sul profilo istituzionale del comune all'indirizzo http://www.comune.cividatealpiano.bg.it/progetto-attract-accordi-per-lattrattivita/	Entro 90 giorni
2.7	**Ridurre lo standard qualitativo e gli eventuali oneri** necessari al mutamento di destinazione d'uso.	sì	% di riduzione per le aree individuate: - 25%		*Gli importi degli oneri di urbanizzazione, del fondo aree Verdi e della quota smaltimento rifiuti oltre che degli standard qualitativi, previsti in riduzione grazie al progetto AttrACT, verranno specificatamente determinati a seguito dell'approvazione di uno specifico accordo convenzionale tra le parti*	Entro 90 giorni

INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLE OPPORTUNITÀ LOCALIZZATIVE E DI ASSISTENZA QUALIFICATA ALL'INVESTITORE

n.	Impegno del Comune	Sì/No	Note ed eventuali vincoli/limitazioni	Modalità di realizzazione dell'impegno	Tempi di realizzazione
3.1	Fornire un servizio di **consulenza istruttoria preventiva** e di accompagnamento per la presentazione e l'attuazione del progetto da parte dell'impresa con rilascio di pareri iscritti se richiesti dal proponente.	**Azione obbligatoria**		*Il servizio di Consulenza pre istruttoria è già stato avviato nel 2017 per tutte le pratiche di edilizia produttive e residenziale, con particolare riferimento alle istanze comportanti varianti urbanistiche. Il servizio si conclude sempre con un parere scritto e ad oggi sono già stati emessi 12 pareri.*	Attuato
3.2	Organizzare **incontri periodici** sia per la risoluzione di eventuali problematiche inerenti al processo di investimento sia per il supporto rispetto alle modalità di pagamento dei tributi locali.	**Azione obbligatoria**		*Nel 2018 sono stati organizzati più incontri, principalmente dedicati agli operatori logistici e commerciali visto il crescente interesse del mercato per tali funzioni, coinvolgendo alcune associazioni con l'obiettivo di condividere strategie di marketing territoriale in compartecipazione con la provincia di Bergamo. L'obiettivo è di allargare l'utenza dei soggetti interessati organizzando almeno due incontri l'anno dopo avere sperimentato l'applicazione dei benefici AttrACT sulla prima area candidate.* *Gli uffici coinvolti sono principalmente l'ufficio Tecnico comunale e l'ufficio tributi di volta in volta chiamati a rispondere ad esigenze specifiche migliorando l'accessibilità alle informazioni.* *In questi anni sono inoltre stati organizzati specifici incontri con l'utenza interessata e si prevede d'implementare ulteriormente il servizio.*	Entro 90 giorni

3.3	Attivare forme di **collaborazione con gli istituti di credito** del territorio.	sì		*É stato sottoscritto con la locale BCC un accordo finalizzato a garantire, attraverso l'istituto di credito, un rapporto privilegiato con il credito all'impresa ottendendo condizioni di favore e modalità di concessione o aperture del credito rapide ed efficacy. Tale lettera d'intenti è disponibile sul link* http://www.comune.cividatealpiano.bg.it/progetto-attract-accordi-per-lattrattivita/	Attuato

Sezione 2

PROSPETTO DEGLI INTERVENTI DI SPESA PREVISTI

Titolo	**Realizzazione Ufficio attività produttive e investimenti infrastrutturali**
Comune di	CIVIDATE AL PIANO
Denominazione opportunità insediative ammesse al programma AttrACT	Ambito produttivo-logistico Tpn1 "Cascinone"
Referenti operativi del progetto	Arch. Roberto Zampoleri
Tipologia degli interventi	1. potenziamento della conoscenza dei principali asset locali (accessibilità, servizi, capitale umano) e valorizzazione dei fattori di attrazione; 2. miglioramento delle dotazioni infrastrutturali aventi ricadute sull'area e/o sugli edifici oggetto delle proposte insediative; 3. creazione di strutture e servizi per la valorizzazione della vocazione imprenditoriale del territorio; 4. rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa dei sistemi locali di rispondere in termini di efficienza e tempestività alle esigenze imprenditoriali; 5. miglioramento dell'integrazione anche a livello infrastrutturale dei sistemi informativi per la gestione e la tracciabilità dei processi e delle attività amministrative; *6.* promozione delle opportunità localizzative anche attraverso servizi di assistenza qualificata agli operatori economici e attività di marketing.)
Altri interventi correlati/sinergici già programmati in tema di attrattività sul territorio comunale/comprensorio	-
Descrizione delle azioni, localizzazione e definizione degli obiettivi	Azioni previste *a)* Acquisto di attrezzatura e dotazioni tecnologiche per l'allestimento o potenziamento di centri o servizi di innovazione e promozione imprenditoriale (acquisto lavagna elettronica; plotter scanner per grandi formati; stampante multifunzione a colori; nuove postazioni hardware e server); *b)* Acquisto di beni strumentali per il miglioramento dei servizi rivolti all'imprese (predisposizione nuovo ufficio con archivio e relative forniture e opere murarie); *c)* Implementazione sito e acquisto software di back office; *d)* Spese per la formazione del personale (attivazione di una piattaforma on line di formazione continua); ***e)*** Consulenze per la predisposizione di piani urbanistici di dettaglio in funzione dell'attrattività territoriale (piano di zonizzazione acustica);

<table>
<tr><td></td><td>Obiettivi/Indicatori
a) Semplificazione delle norme di riferimento;
b) Riduzione dei tempi di risposta;
j) Miglioramento accessibilità amministrativa.</td></tr>
<tr><td>Cronoprogramma</td><td>Il cronoprogramma degli interventi è sintetizzabile come segue:
<table>
<tr><td>Tipologia intervento</td><td>Trimestre I 2019</td><td>Trimestre II 2019</td><td>Trimestre III 2019</td><td>Trimestre IV 2019</td></tr>
<tr><td>1. adeguamento uffici</td><td>-</td><td>-</td><td>progettazione</td><td>realizzazione</td></tr>
<tr><td>2. acquisto attrezzature</td><td>-</td><td>Avvio procedure</td><td>-</td><td>Affidamenti</td></tr>
<tr><td>3. piani urbanistici</td><td>-</td><td>affidamento incarico</td><td>-</td><td>Presentazione progetto</td></tr>
</table>
Il cronoprogramma di spesa è sintetizzabile come segue:
<table>
<tr><td>Tipologia intervento</td><td>Anno 2017</td><td>Anno 2018</td><td>Anno 2019</td></tr>
<tr><td>1. adeguamento uffici</td><td>-</td><td>-</td><td>20.000</td></tr>
<tr><td>2. acquisto attrezzature</td><td>-</td><td>-</td><td>60.000</td></tr>
<tr><td>3. piani urbanistici</td><td>-</td><td>-</td><td>20.000</td></tr>
<tr><td>TOTALE</td><td colspan="3">100.000 Euro, di cui il contributo a fondo perduto regionale ammonta all’80% delle spese effettivamente sostenute fino ad un massimo di 100.000,00 euro.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Tipologie di spesa *(elenco a titolo esemplificativo delle spese ammissibili che dovranno essere prescelte dal Comune)*	**Azione prevista e costo corrispondente (inserire dettaglio se già presente)**
IN CONTO CAPITALE	
Realizzazione opere infrastrutturali (fisiche e digitali)	
Interventi di riqualificazione delle opportunità insediative	
Opere di urbanizzazione	
Opere murarie, impiantistica e costi assimilati relativi ai beni di proprietà Pubblica	*20.000,00 (Uffici SUAP e affini)* – *demolizione e ricostruzione tavolati e varie opere di muratura € 12.000,00 €* – *serramenti interni € 3.000,00 €*

	– *adeguamento impianti elettrici e di rete: 5.000,00 €*
Interventi per adeguamento alla normativa antisismica di immobili pubblici	
Acquisto di attrezzatura e dotazioni tecnologiche per l'allestimento o potenziamento di centri o servizi di innovazione e promozione imprenditoriale	30.000,00 – *acquisto lavagna elettronica: 5.000,00 €* – *acquisto plotter scanner per grandi formati: 8.000,00 €* – *acquisto stampante multifunzione a colori 2.000,00 €* – *nuove postazioni hardware 15.000,00 €*
Acquisto di beni strumentali per il miglioramento dei servizi rivolti all'imprese	20.000,00 _ *arredi e attrezzature Ufficio SUAP*
Spese per implementazione sito o acquisto software	10.000,00 _ *si prevede l'acquisto delle licenze autocad, photoshop e di un programma di contabilità* _ *si prevede di migliorare l'accessibilità e la grafica del sito istituzionale*
IN CONTO CORRENTE	
Piano strategico di marketing	
Costi di promozione	
Spese per la formazione del personale	
Consulenze per la revisione di piani urbanistici	20.000,00 _ *piano di zonizzazione acustica 15.000,00 €* _ *adeguamento piano attuativo 5.000,00 €*
Progettazione e realizzazione di materiali di promozione	
Varie (se spese ammissibili)	
Piano finanziario	
Importo totale €	100.000,00
Risorse proprie €	20.000,00
Richiesta di contributo €	80.000,00

D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1771
Approvazione dello schema di accordo per l'innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia e la società Eurosirel s.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109, relativo agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi tra il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e altre amministrazioni pubbliche per sostenere la competitività di imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 agosto 2017 n. 192 che prevede di sostenere progetti di rilevante dimensione in grado di incidere in maniera significativa sulla competitività di specifici settori produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello occupazionale;

Dato atto che il sopracitato d.m. prevede, tra l'altro, all'art. 2:

- al comma 1 di ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
- al comma 2 che gli accordi, che assumono la denominazione di «Accordi per `innovazione», devono essere diretti a sostenere, interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale;

Richiamati:

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato;
- la notifica al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al decreto 1 aprile 2015 in applicazione del citato Regolamento (UE) n. 651/2014, validata dalla Commissione europea in data 12 giugno 2015 con il n. SA.42139;
- a notifica al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al decreto 24 maggio 2017 in applicazione del citato Regolamento (UE) n. 651/2014, validata dalla Commissione europea in data 7 dicembre 2017 con il n. SA.49781;
- la direttiva del Ministro del 14 aprile 2017, recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;

Richiamate inoltre:

- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lombardia : per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde;
- la legge regionale 24 settembre 2015 n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa anche attraverso il sostegno ai progetti di innovazione e ricerca;

Dato atto che in data:

- 14 marzo 2018 la Società EUROSIREL S.P.A. ha trasmesso al MISE ai sensi del d.m. 24 maggio 2017, la proposta progettuale denominata ««Studio, sviluppo, progettazione e implementazione di sistemi prototipali altamente innovativi per la produzione di dispositivi medici e di prodotti per la prima medicazione (cerotti standard, cerotti patch e cosmetica) ad altissimo contenuto tecnologico, fortemente flessibili, ad alta capacità e bassissimo impatto ambientale»», da realizzare presso i siti Settimo Milanese (MI) e Cusago (MI), agli atti della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale, individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare, per un importo previsto di euro 5.975.000,00;
- 21 marzo 2018 prot. n. O1.2018.0006945 il Ministero chiedeva a Regione Lombardia la propria disponibilità a cofinanziare il progetto presentato dalla società EUROSIREL S.P.A.;
- 26 aprile 2018 prot. n. O1.2018.0009176 è stata trasmessa la valutazione positiva della proposta progettuale effettuata dal CNR, organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile) acquisita in data 11 aprile 2018;

Richiamata la d.g.r. n. X/6808 del 30 giugno 2017 con cui la Giunta regionale ha approvato i criteri di coerenza con le strategie regionali per la compartecipazione alle attività promosse dal MISE stabilendo, tra l'altro, che tale valutazione sia svolta da un Nucleo di valutazione interdirezionale;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, costituito con d.d.g. n. 12716 del 7 settembre 2018, nella seduta del 11 settembre 2018 come da verbale agli atti della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale:

- ha preso atto della valutazione positiva effettuata dal CNR ed ha espresso parere favorevole;
- ha preso atto che il contributo richiesto come compartecipazione regionale ammonta a euro 179.250,00,00 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive come stabilito dal d.m. 24 maggio 2017;

Visto lo schema di Accordo per l'Innovazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico la Regione Lombardia e la società EUROSIREL S.P.A., parte integrante del presente atto (allegato 1), finalizzato a sostenere il programma di investimenti attraverso il cofinanziamento del progetto denominato «Studio, sviluppo, progettazione e implementazione di sistemi prototipali altamente innovativi per la produzione di dispositivi medici e di prodotti per la prima medicazione (cerotti standard, cerotti patch e cosmetica) ad altissimo contenuto tecnologico, fortemente flessibili, ad alta capacità e bassissimo impatto ambientale» da realizzarsi presso i siti di Settimo Milanese (MI) e Cusago (MI);

Considerato che le modalità di gestione sono quelle definite dai citati decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello Sviluppo Economico che ne assume la piena titolarità;

Richiamato il decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Precisato che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'art. 2 comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello Sviluppo Economico in quanto soggetto concedente;

Stabilito che il contributo regionale è pari a euro 179.250,00,00 e trova copertura a valere sul capitolo di spesa 14.01.203 – 12833 «Interventi per il sostegno delle politiche industriali delle imprese lombarde in collaborazione con il MISE» dell'esercizio finanziario 2019 per euro 107.550 e 2020 per euro 71.700, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che alla sottoscrizione dell'Accordo tra le parti si procederà, così come previsto dall'articolo 7 «Impegni dei soggetti sottoscrittori» al trasferimento al Fondo crescita sostenibile istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle risorse regionali pari a euro 179.250,00,00 secondo le annualità sopra indicate;

Precisato che il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della somma già trasferita al Ministero;

Ritenuto di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico di sottoscrivere il citato Accordo per l'Innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia e Società EUROSIREL S.P.A.;

Richiamate la l.r. 20/2008 e le dd.g.r. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo per l'Innovazione, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Lombardia e la Società EUROSIREL S.P.A., finalizzato a sostenere il programma di investimenti attraverso il progetto denominato «Studio, sviluppo, progettazione e implementazione di sistemi prototipali altamente innovativi per la produzione di dispositivi medici e di prodotti per la prima medicazione (cerotti standard, cerotti patch e cosmetica) ad altissimo contenuto tecnologico, fortemente flessibili, ad alta capacità e bassissimo impatto ambientale» da rea-

lizzarsi presso i siti di Settimo Milanese (MI) e Cusago (MI),parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il cofinanziamento regionale, ai sensi delle disposizioni inerenti le forme e le intensità agevolative previste dal d.m. 24 maggio 2017, ammonta a euro 179.250,00,00 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive, così come approvato dal nucleo di valutazione in data 11 settembre 2018, sulla base della valutazione positiva effettuata da CNR;

3. di dare atto che il contributo regionale è pari a 179.250,00, e trova copertura a valere sul capitolo di spesa 14.01.203 – 12833 «Interventi per il sostegno delle politiche industriali delle imprese lombarde in collaborazione con il MISE» dell'esercizio finanziario 2019 per euro 107.550 e 2020 per euro 71.700, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare atto che il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della somma già trasferita al Ministero;

5. di disporre che con successivo provvedimento del dirigente della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo tra le parti si procederà , così come previsto dall'articolo 7 «Impegni dei soggetti sottoscrittori», al trasferimento al Fondo crescita sostenibile istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle risorse regionali pari a euro 179.250,00 secondo le annualità sopra indicate;

6. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico di sottoscrivere il sopracitato Accordo per l'Innovazione;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it e di demandare alla Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli art. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

ALLEGATO

ACCORDO PER L' INNOVAZIONE

FRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE LOMBARDIA

E

EUROSIREL S.P.A

di seguito anche indicati collettivamente come le "Parti"

PREMESSO CHE

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" stabilisce, all'articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, destinando al finanziamento di questi ultimi euro 100.000.000,00 *(centomilioni/00)* a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, di cui euro 15.000.000,00 *(quindicimilioni/00)* riservati al cofinanziamento dei progetti selezionati nella call ECSEL 2017;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 aprile 2018, n. 96, che ha destinato per la prosecuzione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori euro 200.000.000,00 (*duecentomilioni/00*) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 25 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2017, n. 255, che definisce i

termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni sugli interventi disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 maggio 2017;

- la comunicazione al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 in applicazione del citato Regolamento (UE) n. 651/2014, validata dalla Commissione europea in data 13 settembre 2017 con il n. SA.49112, come modificata con successiva comunicazione registrata dalla Commissione europea in data 7 dicembre 2017 con il n. SA.49781;

- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con la quale Regione Lombardia promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia e libertà di iniziativa economica;

- la legge regionale 24 settembre 2015 n.26 " Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0" con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa anche attraverso il sostegno a progetti di innovazione e ricerca e l'accesso a strumenti innovativi finalizzati a incrementarne la capacità competitiva delle imprese;

- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 14 marzo 2018, con la quale Eurosirel S.p.A. ha trasmesso la Proposta progettuale denominata "*Studio, sviluppo, progettazione e implementazione di sistemi prototipali altamente innovativi per la produzione di dispositivi medici e di prodotti per la prima medicazione (cerotti standard, cerotti patch e cosmetica) ad altissimo contenuto tecnologico, fortemente flessibili, ad alta capacità e bassissimo impatto ambientale*", individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare nei siti di Settimo Milanese (MI) e Cusago (MI), per un importo previsto di euro 5.975.000,00 *(cinquemilioninovecentosettantacinquemila/00)*;

- la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal CNR, organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita con nota del 11 aprile 2018;

- la nota integrativa sottoscritta in data 29 gennaio 2019 con la quale Eurosirel S.p.A,, a corredo della Proposta progettuale ed a seguito della negoziazione avvenuta presso il

Ministero dello sviluppo economico in data 24 gennaio 2019, ha confermato l'interesse ad ottenere l'agevolazione concessa nella forma del contributo diretto alla spesa sia da parte del Mise che da parte della Regione Lombardia ed ha comunicato, altresì, la volontà di rinunciare alla parte di agevolazione concessa sotto forma di finanziamento agevolato;

- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni concedibili a Eurosirel S.p.A., in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare;

- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lombardia, a seguito di incontri preliminari con l'impresa proponente, hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori interessati;

- con delibera n XXXXXX, la Giunta della Regione Lombardia ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 179.250,00 (*centosettantanovemiladuecentocinquanta/00)*, pari al 3% del costo complessivo del progetto, come previsto all'articolo 6, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 a valere sulle risorse del bilancio regionale;

- con decreto del XXXXX il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo;

- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a cofinanziare la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato **"***Studio, sviluppo, progettazione e implementazione di sistemi prototipali altamente innovativi per la produzione di dispositivi medici e di prodotti per la prima medicazione (cerotti standard, cerotti patch e cosmetica) ad altissimo contenuto tecnologico, fortemente flessibili, ad alta capacità e bassissimo impatto ambientale*" promosso da Eurosirel S.p.A., concedendo a quest'ultima agevolazioni nella forma del contributo alla spesa, per un importo complessivo pari ad euro 1.374.250,00 (*unmilionetrecentosettantaquattromiladuecentocinquanta/00)*;

- Eurosirel S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbligano a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o della Regione Lombardia che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o della Regione che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia e Eurosirel S.p.A. (congiuntamente, le "Parti"), manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo per l'innovazione (di seguito "Accordo") per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.

- Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Finalità dell'Accordo)

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lombardia si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato *"Studio, sviluppo, progettazione e implementazione di sistemi prototipali altamente innovativi per la produzione di dispositivi medici e di prodotti per la prima medicazione (cerotti standard, cerotti patch e cosmetica) ad altissimo contenuto tecnologico, fortemente flessibili, ad alta capacità e bassissimo impatto ambientale"* promosso da Eurosirel S.p.A., da realizzare presso le unità produttive di Settimo Milanese (MI) e Cusago (MI), finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 14 marzo 2018.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:

   a) alla presentazione della domanda, da parte di Eurosirel S.p.A., secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 1;

   b) alla valutazione positiva del progetto di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017;

   c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all'articolo 7, comma 1, lett. *d)*.

2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa, fino a un importo massimo di euro 1.553.500,00 (*un milionecinquecentocinquantatremilacinquecento/00).*

3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Articolo 4

(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)

1. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata al Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo le modalità previste all'articolo 4 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017 citato nelle premesse.

2. Ai fini della valutazione del progetto, sono adottate le modalità istruttorie previste all'articolo 5 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017.

Articolo 5

(Quadro finanziario dell'accordo)

1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione ed al finanziamento del progetto di ricerca e sviluppo presentato da Eurosirel S.p.A., ed alla successiva gestione dei progetti approvati.

2. Per quanto di competenza della Regione Lombardia, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico, utilizzando risorse finanziarie del bilancio regionale.

3. Il costo previsto per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo ammonta ad euro 5.975.000,00 *(cinquemilioinovecentosettantacinquemila/00)* e le relative agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 1.553.500,00 *(un milionecinquecentocinquantatremilacinquecento/00)* secondo la ripartizione di seguito indicata:

Società proponente	Attività	Costi progetto (€)	*Agevolazioni (€)*				*Totale agevolazioni massime concedibili (€)*	*%*
			MiSE		*Regione Lombardia*			
			Contributo alla spesa	*%*	*Contributo alla spesa*	*%*		
EUROSIREL	R.I.	*4.050.000,00*	*950.750,00*	*23,48*	*121.500,00*	*3*	*1.072.250*	*26,48*
	S.S.	*1.925.000,00*	*423.500,00*	*22*	*57.500,00*	*3*	*481.250,00*	*25*
	Totale	***5.975.000,00***	**1.374.250,00**	**23**	**179.250,00,00**	**3**	**1.553.500,00**	**26**

- MiSE: 23,48 % per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa; 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
- Regione Lombardia: 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 ed al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018, citati nelle premesse.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia graveranno sul Bilancio regionale a valere sul capitolo n. 14.01.203.12833 "Interventi per il sostegno delle politiche industriali delle imprese lombarde in collaborazione con il MISE".

Articolo 6

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'amministrazione sottoscrittrice.

2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo.

Articolo 7

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:

   a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;

   b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;

   c) procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 8;

   d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi previsti.

   In particolare la Regione Lombardia si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza con le seguenti modalità:

   - 60% entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;

   - 40% in relazione ai fabbisogni prevedibili evidenziati del Gestore del Fondo crescita sostenibile, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto, che presumibilmente potrà avvenire entro l'esercizio successivo la data di erogazione dell'acconto.

2. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al Ministero. Le modalità di gestione dell'iniziativa sono quelle definite dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto del ministero 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato", gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'articolo 2, comma 2

del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente.

Articolo 8

(Comitato tecnico dell'Accordo)

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito un Comitato Tecnico per l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo, composto da quattro componenti, di cui due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, tra i quali viene individuato il Presidente, uno in rappresentanza della Regione Lombardia, ed uno in rappresentanza di Eurosirel S.p.A.

2. Il Comitato ha il compito di:

   - definire, realizzare, monitorare e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo;
   - valutare le eventuali variazioni dell'Accordo, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all'unanimità dalle parti pubbliche;
   - verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nell'Accordo, predisponendo un'apposita relazione.

3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.

Articolo 9

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti le fonti di finanziamento del presente Accordo. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.

Articolo 10

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

2. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.

3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore generale degli incentivi alle imprese

Laura Aria

Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico

Paolo Mora

Eurosirel S.p.A.

……

……

D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1772
Approvazione dello schema di accordo per l'innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia e la società Leonardo s.p.a. (divisione elicotteri)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109, relativo agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi tra il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e altre amministrazioni pubbliche per sostenere la competitività di imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 agosto 2017 n. 192 che prevede di sostenere progetti di rilevante dimensione in grado di incidere in maniera significativa sulla competitività di specifici settori produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello occupazionale;

Dato atto che il sopracitato d.m. prevede, tra l'altro, all'art. 2:

- al comma 1 di ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
- al comma 2 che gli accordi, che assumono la denominazione di «Accordi per `innovazione», devono essere diretti a sostenere, interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale;

Richiamati:

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato;
- la notifica al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al decreto 1 aprile 2015 in applicazione del citato regolamento (UE) n. 651/2014, validata dalla Commissione europea in data 12 giugno 2015 con il n. SA.42139;
- la notifica al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al decreto 24 maggio 2017 in applicazione del citato regolamento (UE) n. 651/2014, validata dalla Commissione europea in data 7 dicembre 2017 con il n. SA.49781;
- la direttiva del Ministro del 14 aprile 2017, recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;

Richiamate inoltre:

- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde;
- la legge regionale 24 settembre 2015 n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa anche attraverso il sostegno ai progetti di innovazione e ricerca;

Dato atto che in data:

- 29 novembre 2017 la Società LEONARDO S.P.A. (divisione elicotteri) ha trasmesso al MISE ai sensi del d.m. 24 maggio 2017, la proposta progettuale denominata «Inserimenti Tecnologici Innovativi per Piattaforme ad Ala Rotante Intermedie-Leggere della Classe 4,5/5,0 Ton per Mercato Internazionale Civile e Militare», da realizzare presso i siti di Samarate (VA) e di Vergiate (VA) , agli atti della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale, individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare, per un importo previsto di euro 29.756.486,00;
- 12 dicembre 2017 prot. n. O1.2018.0028769 il Ministero chiedeva a Regione Lombardia la propria disponibilità a cofinanziare il progetto presentato dalla società LEONARDO S.P.A.(divisione elicotteri);
- 22 gennaio 2018 prot. n. O1.2018.0000979 è stata trasmessa la valutazione positiva della proposta progettuale effettuata dal CNR, organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile) acquisita in data 17 gennaio 2018;
- 5 febbraio 2019 prot. n. O1.2019.0001140 la società LEONARDO S.P.A. (divisione elicotteri) ha comunicato di rinunciare alla quota di agevolazione nella forma di finanziamento come indicato all'art. 6 del d.m. 24 maggio 2017;

Richiamata la d.g.r. n. X/6808 del 30 giugno 2017 con cui la Giunta regionale ha approvato i criteri di coerenza con le strategie regionali per la compartecipazione alle attività promosse dal MISE stabilendo, tra l'altro, che tale valutazione sia svolta da un Nucleo di valutazione interdirezionale;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, costituito con d.d.g. n. 12716 del 7 settembre 2018, nella seduta del 18 ottobre 2018 e del 18 dicembre 2018 come da verbale agli atti della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale:

- ha preso atto della valutazione positiva effettuata dal CNR ed ha espresso parere favorevole concordando tuttavia di verificare eventuali sovrapposizione con altri progetti dove è previsto il cofinanziamento di Regione Lombardia;
- ha preso atto che il contributo richiesto come compartecipazione regionale ammonta a euro 892.694,58 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive come stabilito dal d.m. 24 maggio 2017;

Dato atto che con nota prot. n. O1.2018.0019247 del 10 dicembre 2018 la società LEONARDO S.P.A. (divisione elicotteri) ha escluso l'eventuale sovrapposizione con altri progetti già beneficiari di contributi pubblici;

Visto lo schema di Accordo per l'Innovazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico la Regione Lombardia e la società LEONARDO S.P.A. (divisione elicotteri), parte integrante del presente atto (allegato 1), finalizzato a sostenere il programma di investimenti attraverso il cofinanziamento del progetto denominato «Inserimenti Tecnologici Innovativi per Piattaforme ad Ala Rotante Intermedie-Leggere della Classe 4,5/5,0 Ton per Mercato Internazionale Civile e Militare» da realizzarsi presso la sede di Samarate (VA) e Vergiate (VA);

Considerato che le modalità di gestione sono quelle definite dai citati decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello Sviluppo Economico che ne assume la piena titolarità;

Richiamato il decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Precisato che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'art. 2 comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello Sviluppo Economico in quanto soggetto concedente;

Stabilito che il contributo regionale è pari a euro 892.694,58 e trova copertura a valere sul capitolo di spesa 14.01.203 – 12833 «Interventi per il sostegno delle politiche industriali delle imprese lombarde in collaborazione con il MISE» dell'esercizio finanziario 2019 per euro 535.616,75 e 2020 per euro 357.077,83, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che alla sottoscrizione dell'Accordo tra le parti si procederà, così come previsto dall'articolo 7 «Impegni dei soggetti sottoscrittori» al trasferimento al Fondo crescita sostenibile istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle risorse regionali pari a euro 892.694,58 secondo le annualità sopra indicate;

Precisato che il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della somma già trasferita al Ministero;

Ritenuto di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico di sottoscrivere il citato Accordo per l'Innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia e Società LEONARDO S.P.A. (divisione elicotteri);

Richiamate la l.r. 20/2008 e le dd.g.r. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo per l'Innovazione, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Lombardia e la Società LEONARDO S.P.A. (divisione elicotteri), finalizzato a soste-

nere il programma di investimenti attraverso il progetto denominato «Inserimenti Tecnologici Innovativi per Piattaforme ad Ala Rotante Intermedie-Leggere della Classe 4,5/5,0 Ton per Mercato Internazionale Civile e Militare» da realizzarsi presso la sede di Samarate (VA) e Vergiate (VA), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il cofinanziamento regionale, ai sensi delle disposizioni inerenti le forme e le intensità agevolative previste dal d.m. 24 maggio 2017, ammonta a euro 892.694,58 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive, così come approvato dal nucleo di valutazione in data 18 ottobre 2018 e 18 dicembre 2018, sulla base della valutazione positiva effettuata da CNR;

3. di dare atto che il contributo regionale è pari a euro 892.694,58 e trova copertura a valere sul capitolo di spesa 14.01.203 – 12833 «Interventi per il sostegno delle politiche industriali delle imprese lombarde in collaborazione con il MISE» dell'esercizio finanziario 2019 per euro 535.616,75 e 2020 per euro 357.077,83, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare atto che il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della somma già trasferita al Ministero;

5. di disporre che con successivo provvedimento del dirigente della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo tra le parti si procederà , così come previsto dall'articolo 7 «Impegni dei soggetti sottoscrittori», al trasferimento al Fondo crescita sostenibile istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle risorse regionali pari a euro 892.694,58 secondo le annualità sopra indicate;

6. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico di sottoscrivere il sopracitato Accordo per l'Innovazione;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it e di demandare alla Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli art. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

ACCORDO PER L'INNOVAZIONE

FRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE LOMBARDIA

E

LEONARDO S.P.A.

di seguito anche indicati collettivamente come le "Parti"

PREMESSO CHE

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" stabilisce, all'articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, Serie Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, destinando al finanziamento di questi ultimi euro 100.000.000,00 *(centomilioni/00)* a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, di cui euro 15.000.000,00 *(quindicimilioni/00)* riservati al cofinanziamento dei progetti selezionati nella call ECSEL 2017;

- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2017, n. 255, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni sugli interventi disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 aprile 2018, n. 96, che ha destinato per la prosecuzione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori euro 200.000.000,00 (*duecentomilioni/00*) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

- la comunicazione al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 in applicazione del citato Regolamento (UE) n. 651/2014, validata dalla Commissione europea in data 13 settembre 2017 con il n. SA.49112, come modificata con successiva comunicazione registrata dalla Commissione europea in data 7 dicembre 2017 con il n. SA.49781;

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con la quale Regione Lombardia promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia e libertà di iniziativa economica;

- la legge regionale 24 settembre 2015, n.26 "Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0" con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa anche attraverso il sostegno a progetti di innovazione e ricerca e l'accesso a strumenti innovativi finalizzati a incrementarne la capacità competitiva delle imprese;

- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 29 novembre 2017, con la quale Leonardo S.p.A. ha trasmesso la Proposta progettuale denominata "*Inserimenti Tecnologici Innovativi per Piattaforme ad Ala Rotante Intermedie-Leggere della Classe 4,5/5,0 Ton per Mercato Internazionale Civile e Militare*", individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare nei siti di Samarate (VA) e Vergiate (VA), per un importo previsto di euro 29.756.486,00 *(ventinovemilionisettecentocinquantaseimilaquattrocentottantasei/00)*;

- la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal CNR, organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita con nota del 17 gennaio 2018;

- la nota inviata tramite PEC in data 4 febbraio 2019 con la quale la società Leonardo S.p.A. ha comunicato di rinunciare alla quota di agevolazione nella forma di finanziamento, pari ad euro 5.951.297,00;

- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni concedibili a Leonardo S.p.A., in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare;

- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lombardia, a seguito di incontri preliminari con le imprese proponenti, hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori interessati;

- con deliberazione n. XXX del XXXXX, la Giunta della Regione Lombardia ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 892.694,58 *(ottocentonovantaduemilaseicentonovantaquattro/58)*, pari al 3% del costo complessivo del progetto, come previsto all'articolo 6, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 a valere sulle risorse del bilancio regionale;

- con decreto del XXXXXX il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo;

- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a cofinanziare la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato *"Inserimenti Tecnologici Innovativi per Piattaforme ad Ala Rotante Intermedie-Leggere della Classe 4,5/5,0 Ton per Mercato Internazionale Civile e Militare*" promosso da Leonardo S.p.A., concedendo a quest' ultima agevolazioni nella forma del contributo alla spesa, per un importo complessivo pari ad euro 6.546.426,92 *(seimilionicinquecentoquaranraseimilaquattrocentoventisei/92)*;

- Leonardo S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbligano a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o della Regione Lombardia che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o della Regione che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia e Leonardo S.p.A. congiuntamente, le "Parti"), manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo per l'innovazione (di seguito "Accordo") per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Finalità dell'Accordo)

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lombardia si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato *"Inserimenti Tecnologici Innovativi per Piattaforme ad Ala Rotante Intermedie-Leggere della Classe 4,5/5,0 Ton per Mercato Internazionale Civile e Militare"* promosso da Leonardo S.p.A., da realizzare presso le unità produttive di Samarate (VA) e Vergiate (VA), finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 29 novembre 2017.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:

   a) alla presentazione della domanda, da parte di Leonardo S.p.A., secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 1;

   b) alla valutazione positiva del progetto di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017;

   c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*.

2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa, fino a un importo massimo di euro 7.439.121,50 *(settemilioniquattrocentotrentanovemilacentoventuno/50).*

3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Articolo 4

(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)

1. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata al Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo le modalità previste all'articolo 4 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017 citato nelle premesse.

2. Ai fini della valutazione del progetto, sono adottate le modalità istruttorie previste all'articolo 5 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017.

Articolo 5

(Quadro finanziario dell'accordo)

1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione ed al finanziamento del progetto di ricerca e sviluppo presentato da Leonardo S.p.A., ed alla successiva gestione dei progetti approvati.

2. Per quanto di competenza della Regione Lombardia, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico, utilizzando risorse finanziarie del bilancio regionale.

3. Il costo previsto per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo ammonta ad euro 29.756.486,00 (*ventinovemilionisettecentocinquantaseimilaquattrocentottantasei/00*) e le relative agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 7.439.121,50 *(settemilioniquattrocentotrentanovemilacentoventuno/50)* secondo la ripartizione di seguito indicata:

Società proponente	Attività	Costi progetto (€)	*Agevolazioni (€)*				*Totale agevolazioni massime concedibili (€)*	*%*
			MiSE		*Regione Lombardia*			
			Contributo alla spesa	*%*	*Contributo alla spesa*	*%*		
Leonardo S.p.A.	\\	\\	\\	\\	\\	\\	\\	\\
	S.S.	*29.756.486,00*	*6.546.426,92*	*22,00%*	*892.694,58*	*3,00%*	7.439.121,50	*25,00%*
	Totale	*29.756.486,00*	***6.546.426,92***	**22,00%**	**892.694,58**	**3,00%**	**7.439.121,50**	**25,00%**

- MiSE: 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
- Regione Lombardia: 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 ed al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018, citati nelle premesse.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia graveranno sul Bilancio regionale a valere sul capitolo n. 14.01.203.12833 "Interventi per il sostegno delle politiche industriali delle imprese lombarde in collaborazione con il MISE".

Articolo 6

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'amministrazione sottoscrittrice.

2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo.

Articolo 7

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:

   a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;

   b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;

   c) procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 8;

   d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi previsti. In particolare la Regione Lombardia si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza con le seguenti modalità:

      - 60% entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;

      - 40% in relazione ai fabbisogni prevedibili evidenziati dal soggetto Gestore del Fondo per la crescita sostenibile, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto, che presumibilmente potrà avvenire entro l'esercizio successivo la data di erogazione dell'acconto.

   Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al Ministero. Le modalità di gestione dell'iniziativa sono quelle definite dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 2017,

n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato", gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente.

Articolo 8

(Comitato tecnico dell'Accordo)

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito un Comitato Tecnico per l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo, composto da quattro componenti, di cui due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, tra i quali viene individuato il Presidente, uno in rappresentanza della Regione Lombardia, ed uno in rappresentanza di Leonardo S.p.A.

2. Il Comitato ha il compito di:

   - definire, realizzare, monitorare e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo;
   - valutare le eventuali variazioni dell'Accordo, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all'unanimità dalle parti pubbliche;
   - verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nell'Accordo, predisponendo un'apposita relazione.

3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.

Articolo 9

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti le fonti di finanziamento del presente Accordo. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.

Articolo 10

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

2. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.

3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese

Laura Aria

Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico

Paolo Mora

Leonardo S.p.A.

Il procuratore speciale

(Cinzia Berteotti)

D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1779
Criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di cui all'art. 3, legge regionale 1/2000

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 e s.m.i. «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale»;
- la legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 «Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche»;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. e, in particolare, il Titolo V «Beni Paesaggistici» della Parte II;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile»;

Richiamata, in particolare, legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 n. 1, che all'art. 3, comma 108, lett. k) attribuisce alla competenza regionale la realizzazione delle opere di pronto intervento sui corsi d'acqua costituenti il reticolo idrico principale e, allo stesso art. 3, comma 110, trasferisce alle Province, ai Comuni e alle Comunità Montane le funzioni concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti ed alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, di monitoraggio e di prevenzione;

Vista la delibera n. X/1033 del 5 dicembre 2013 «criteri e modalità per il finanziamento Regionale delle opere di pronto intervento realizzate a seguito di calamità naturali (art. 3, l.r. 1/2000)»;

Dato atto che sono sempre più frequenti eventi meteorologici di elevata intensità, anche molto localizzati, che procurano danni ingenti al territorio a cui i Comuni devono far fronte con proprie risorse e con lo strumento del Pronto Intervento;

Ritenuto necessario, anche a seguito dei recenti eventi calamitosi occorsi tra il 9 e il 12 giugno 2019, assicurare maggiore sostegno a quei Comuni che, nell'attuale situazione di crisi finanziaria e in ragione delle ridotte dimensioni e capacità economiche e tecnico-organizzative, presentano una condizione di maggiore difficoltà nella gestione dei propri bilanci;

Ritenuto pertanto di modificare i criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di cui alla sopracitata d.g.r. 1033/2013, riconoscendo ai Comuni fino a 5.000 abitanti la totale copertura delle spese sostenute per i lavori di pronto intervento eseguiti a seguito di calamità naturali, mentre per i Comuni con popolazione oltre 5.000 abitanti e fino a 20.000 abitanti, la copertura delle spese sostenute per i lavori viene riconosciuta nella misura dell'80% delle stesse;

Ritenuto, altresì, di limitare ai soli Comuni e loro forme associative la misura di sostegno finanziario di cui trattasi, al fine di concentrare le risorse disponibili sul livello locale, che detiene una maggiore responsabilità nella gestione del proprio territorio, con particolare riferimento alle situazioni di emergenza;

Ritenuto, inoltre, opportuno provvedere ad una più puntuale definizione delle condizioni di ammissibilità al finanziamento e delle modalità di intervento, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento regionale;

Visto pertanto il documento «Criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/2000», allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione;

Dato atto che per il finanziamento delle opere di pronto intervento di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/2000, sono disponibili le risorse stanziate a bilancio sul capitolo 8028;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile il conseguente adeguamento delle procedure e delle modalità di applicazione dei criteri previsti nel presente atto, di cui al decreto d.d.u.o. n. 12775 del 24 dicembre 2013;

Ritenuto opportuno applicare le nuove disposizioni per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento a seguito di calamità naturali, che sostituiscono integralmente quelle approvate dalla precedente d.g.r. 1033/2013 anche agli eventi calamitosi occorsi tra il 9 e il 12 giugno 2019;

Visto il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 e, in particolare, il risultato atteso Ter. 11.2.181. «Sostegno agli Enti Locali a seguito di calamità naturali e gestione delle successive ordinanze emanate»;

Richiamata la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi espresse nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare il documento «Criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/2000», allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che per il finanziamento delle opere di pronto intervento di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/2000, sono disponibili le risorse stanziate a bilancio sul capitolo 8028;

3. di demandare alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, il conseguente adeguamento delle procedure e delle modalità di applicazione dei criteri previsti nel presente atto, di cui al decreto d.d.u.o. n. 12775 del 24 dicembre 2013;

4. di stabilire che i criteri di cui al punto 1 sono applicabili anche agli eventi calamitosi occorsi tra il 9 e il 12 giugno 2019;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

6. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO

Criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/2000

Il presente documento indica i Criteri e le Modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento, aventi caratteristiche della Somma urgenza, come definita dall' art. 163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", attivate dai Comuni ovvero dall'Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della l.r. 1/2000.

*****

Riferimenti normativi:

- decreto-legge 12 aprile 1948, n.1010 "Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi", convertito dalla legge 18 dicembre 1952, n. 3136;
- legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 "Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche";
- legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 (v., in particolare, art. 3, comma 1, lett. i), che sostituisce l'art. 191, comma 3, del d.lgs. 267/2000);
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile".

INTERVENTI ATTIVATI DAI COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE

Responsabilità e beneficiari

Ferma restando la possibilità di intervento finanziario della Regione a supporto dei Comuni e delle loro forme associative, così come sancito dall'art. 32, comma 1, del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, per la realizzazione delle opere di pronto intervento, in particolare quelli definiti dall'art. 10 della l.r. 14/ agosto 1973, n. 34, resta in capo ai sindaci disporre affinché siano immediatamente adottate tutte le possibili misure atte a garantire l'incolumità delle persone ed a contenere il danno alle cose che la vigente legislazione demanda alla loro competenza.

Il finanziamento regionale è destinato ai Comuni e alle loro forme associative, che ne facciano richiesta. Sono esclusi, in ogni caso, dai finanziamenti di cui al presente allegato, i comuni con più di 20.000 abitanti.

1. Tipologia di interventi finanziabili

1.1. Gli interventi finanziabili sono esclusivamente quelli realizzati con la modalità della "*somma urgenza*", ai sensi dell'articolo 163 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, cioè gli interventi il cui differimento metterebbe a rischio la pubblica incolumità.

1.2. Gli interventi ammissibili al finanziamento regionale devono interessare esclusivamente strutture o infrastrutture pubbliche, l'uso delle quali, in situazioni di emergenza idrogeologica o in conseguenza di calamità naturali, costituisca una condizione di rischio immediato per la pubblica incolumità. I danni devono essere strettamente connessi a fenomeni naturali eccezionali, intesi come eventi le cui entità e/o durata risultano oggettivamente riconoscibili come straordinari rispetto alla media degli analoghi fenomeni, anche intensi, che si verificano normalmente.

1.3. Per le strade e i ponti, il finanziamento regionale è ammissibile solo se gli interventi di ripristino sono necessari a garantire sicuro accesso carrabile a zone permanentemente abitate da residenti, che si rendano isolate o a ripristinare il collegamento ad infrastrutture di primaria necessità, quali presidi medico-ospedalieri, presidi di pubblica sicurezza, edifici ed opere individuate nei piani di emergenza comunali.

1.4. Le strutture danneggiate, che necessitano di essere ripristinate a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica o in conseguenza di calamità naturali, devono essere state correttamente progettate ed eseguite a regola d'arte. Non possono essere prese in considerazione opere per le quali si possa stabilire che non siano stati effettuati tempestivi interventi di manutenzione.

2. Condizioni per la concessione del contributo regionale

2.1 intervenuta dichiarazione di somma urgenza delle opere ed immediata esecuzione dei lavori atti a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, entro non oltre 24 ore dalla data di accertamento dell'evento calamitoso, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 163 del D.lgs n.

50/2016. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione che ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori, compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

2.2 non sono ammesse proroghe dei lavori, se non per motivi dipendenti da avverse condizioni meteorologiche e/o per il venir meno delle condizioni di sicurezza nello svolgimento dei lavori che ne impediscano la prosecuzione; non potrà comunque essere differita la parte di lavori indispensabile all'immediata eliminazione del rischio per la pubblica incolumità;

3. Misura del contributo regionale

3.1. Regione Lombardia assegna ai Comuni e loro forme associative un contributo per le spese relative all'attuazione dei lavori di pronto intervento realizzati dagli stessi Enti nella seguente misura:

- 100% delle spese per i Comuni fino a 5.000 (cinquemila) abitanti;

- 80% delle spese per i Comuni al di sopra dei 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 20.000 (ventimila) abitanti;

In ogni caso il contributo regionale per ogni singola opera è riconosciuto fino al limite massimo della spesa di **€ 100.000,00** (IVA inclusa). L'eventuale eccedenza e le spese tecniche rimangono a carico dell'Ente richiedente.

Per il medesimo intervento non è ammessa la redazione di perizia suppletiva che comporti l'utilizzo del ribasso d'asta e/o di nuovi finanziamenti.

D.g.r. 21 giugno 2019 - n. XI/1792
Incremento della dotazione finanziaria per i progetti di consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (d.g.r. n. 1122 del 28 dicembre 2018)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014- 2020 approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final e le relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311, con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 giugno 2018 C(2018) 3833 e con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 30 aprile 2019 C(2019)3048 e in particolare - Azioni 9.2.2 dell'Asse II «Inclusione sociale e lotta alla povertà»;
- il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che nell'ambito della Missione 12- Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programma 4 prevede l'attivazione e la promozione di interventi finalizzati al recupero e al reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- la legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 «Disposizione per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria»;

Dato atto che con d.g.r. n. 1122 del 28 dicembre 2018 «Finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria» sono stati definiti obiettivi, interventi, risorse finanziarie e procedure per dare attuazione agli interventi funzionali alla capitalizzazione e alla messa a sistema di modelli di intervento integrati e multidisciplinari per l'inclusione sociale e lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

Dato atto che per la realizzazione degli interventi sono state destinate complessivamente risorse pari a euro 4.000.000,00, a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse 2 «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» - Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia – Programma 4 Soggetti a rischio di esclusione sociale - Azione 9.2.2., di cui euro 1.600.000,00 sul 2019 ed euro 2.400.000,00 sul 2020, che trovano copertura sui capitoli 10917 (UE 50%), 10924 (STATO 35%), 10939 (REGIONE 15%) - Amministrazioni Pubbliche - e sui capitoli 10918 (UE 50%), 10925 (STATO 35%), 10940 (REGIONE 15%) -Istituzioni sociali private - i cui importi saranno definiti con variazioni a seguito dell'approvazione della graduatoria in riferimento alla natura giuridica dei beneficiari;

Dato atto altresì, che in attuazione della d.g.r. n. 1122/2018 sopracitata, con d.d.s. n. 2259 del 21 febbraio 2019 è stato approvato l'avviso pubblico che definisce finalità ed obiettivi, soggetti beneficiari, soggetti destinatari, caratteristiche e modalità per la presentazione delle domande;

Preso atto che:

- la domanda di partecipazione al Bando aveva come termine di scadenza l'8 aprile 2019;
- sono state presentate e ammesse alla valutazione n. 33 domande per una richiesta di contributo complessivo pari a euro 6.387.764,66;

Considerato che le domande ammesse alla valutazione:

- rappresentano un fabbisogno economico complessivamente superiore del 30% della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. 1122/2018;
- prevedono interventi sull'intero territorio lombardo, sia per l'area adulti che per l'area minori, per un numero complessivo di destinatari pari a n. 6035 persone (adulti e minori);
- vedono il coinvolgimento di n. 266 enti partner di cui circa il 15% rappresentato da enti pubblici territoriali e il restante da enti del terzo settore, della cooperazione sociale e/o accreditati alla formazione e al lavoro, dando evidenza dell'alto livello di coinvolgimento dei diversi enti operanti sul territorio ed evidenziando l'importanza di promuovere una responsabilità diffusa e una vera sussidiarietà, così come previsto nell'avviso stesso;

Ritenuto, pertanto necessario, al fine di consentire la messa a sistema di un modello di intervento finalizzato all'inclusione sociale e lavorativa, il rafforzamento dell'efficacia e della capacità dei percorsi di presa in carico, sull'intero territorio lombardo, di integrare la dotazione finanziaria della misura di cui alla d.g.r. 1122/2018 con ulteriori risorse pari a 1.400.000,00 euro;

Dato atto che alla copertura della spesa di euro 1.400.000,00 si provvede con:

- le risorse disponibili sul capitolo 12.04.104.7802 (amministrazioni locali) del bilancio regionale e sul capitolo 12.04.104.7803 (istituzioni sociali private) rispettivamente per euro 200.000,00 sull'esercizio 2019 e euro 800.000,00 sull'esercizio 2020, i cui importi saranno definiti con variazione compensativa a seguito dell'approvazione della graduatoria in riferimento alla natura giuridica dei beneficiari;
- le risorse disponibili sul capitolo 10917, 10924, 10939, 10918, 10925, 10940, per euro 400.000,00, a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse 2 «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» - Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia – Programma 4 Soggetti a rischio di esclusione sociale - Azione 9.2.2., rispettivamente per euro 100.000,00 sull'esercizio 2019 e per euro 300.000,00 sull'esercizio 2020, i cui importi saranno definiti con variazione compensativa a seguito dell'approvazione della graduatoria in riferimento alla natura giuridica dei beneficiari;

Vista l'informativa del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea trasmessa in data 12 giugno 2019;

Acquisito:

- il parere favorevole dell'Autorità di Gestione POR FSE di Regione Lombardia – nota prot. E1.2019.0298811 del 14 giugno 2019;

Richiamate la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ritenute di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (B.U.R.L) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione bandi e sul portale del Fondo Sociale Europeo di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'incremento dell'attuale dotazione finanziaria dell'avviso pubblico, di cui d.d.s. n. 2259 del 21 febbraio 2019, con ulteriori euro 1.400.000,00, al fine di consentire la messa a sistema di un modello di intervento finalizzato all'inclusione sociale e lavorativa, il rafforzamento dell'efficacia e della capacità dei percorsi di presa in carico, sull'intero territorio lombardo;

2. di dare atto che alla copertura della spesa pari a euro 1.400.000,00 si provvede con le risorse disponibili rispettivamente:

- sul capitolo 12.04.104.7802 (amministrazioni locali) del bilancio regionale e sul capitolo 12.04.104.7803 (istituzioni sociali private) rispettivamente per euro 200.000,00 sull'esercizio 2019 e euro 800.000,00 sull'esercizio 2020, i cui importi saranno definiti con variazione compensativa a seguito dell'approvazione della graduatoria in riferimento alla natura giuridica dei beneficiari;
- le risorse disponibili sul capitolo 10917, 10924, 10939, 10918, 10925, 10940, per euro 400.000,00, a valere sul POR FSE 2014/2020 – Asse 2 «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» – Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia – Programma 4 Soggetti a rischio di esclusione sociale - Azione 9.2.2, rispettivamente per euro 100.000,00 sull'esercizio 2019 e per euro 300.000,00 sull'esercizio 2020, i cui importi saranno definiti con variazione compensativa a seguito dell'approvazione della graduatoria in riferimento alla natura giuridica dei beneficiari;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (B.U.R.L) e sul portale

istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione bandi e sul portale del Fondo Sociale Europeo di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it;

4. di disporre, altresì, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 21 giugno 2019 - n. XI/1794
Secondo incremento della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/433 del 2 agosto 2018, da destinare alla riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 1 ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», che prevede, in particolare:

- all'art. 1 lettera g), tra le finalità, la promozione di una maggiore fruibilità, di un efficiente utilizzo e di una equilibrata distribuzione sul territorio degli impianti sportivi, anche con riferimento agli impianti presenti nelle istituzioni scolastiche e nelle aree urbane attrezzate all'aperto;
- all'art. 3, comma 2, lettera f), tra le tipologie d'intervento, è compreso il sostegno alla realizzazione, all'adeguamento e alla riqualificazione di impianti sportivi di uso pubblico, compresi quelli scolastici, e di aree attrezzate all'aperto;
- all'art. 4, comma 1, la possibilità di avvalersi per la realizzazione degli interventi di cui al articolo 3, comma 2, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di strumenti quali, la concessione di contributi a fondo perduto, in conto capitale;

Richiamata la d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di sviluppo della XI legislatura» che prevede, alla Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO di incentivare, tra l'altro, gli interventi per l'adeguamento, la riqualificazione e la realizzazione di nuovi impianti sportivi;

Visti:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 197 (riportante esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri), lettere a) g) e h);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014, così come modificato dal Regolamento n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, ed all'art. 55 (aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali), che si applica fino al 31 dicembre 2020;
- la d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 con la quale sono state adottate le determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, ed in particolare dell'art. 55;
- la comunicazione della citata deliberazione n. X/7108 del 25 settembre 2017 registrata dalla Commissione Europea con n. SA.49295 in data 6 ottobre 2017;

Dato atto che la d.g.r. n. 7108/2017 ha stabilito di assegnare i contributi concessi in base alla l.r. 1 ottobre 2014, n. 26, in via preliminare e ove ne ricorrano le condizioni, fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE, par.1, mediante applicazione di una delle seguenti due procedure:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 artt. da 1 a 12 ed art. 55, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, con riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'art. 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, e con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a; 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;
- ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «De minimis», nel caso di finanziamento di infrastrutture ed altre tipologie di intervento, con particolare riferimento agli art. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Rilevato che:

- con d.g.r. n. XI/433 del 2 agosto 2018 sono stati approvati i criteri e modalità per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo, pubblicata sul BURL n. 32, S.O. del 10 agosto 2018, e una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 3.170.000,00;
- con decreto 18 settembre 2018, n. 13188 pubblicato sul BURL S.O. n. 38 del 21 settembre 2018 è stato approvato il corrispondente Bando (Bando 2018 – Iniziativa 2);
- con decreto 13 novembre 2018, n. 1642 «Bando 2018 – iniziativa 2 per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo (l.r. 1 ottobre 2014, n. 26) - Determinazioni in merito alle domande di contributo pervenute» sono state approvate le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili a beneficiare del contributo regionale in conto capitale a fondo perduto, nonché l'Elenco delle domande non finanziabili per esaurimento delle risorse in dotazione;
- con d.g.r. 8 aprile 2019, n. XI/1501 è stata incrementata la dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/433 del 2 agosto 2018, per un importo pari ad € 550.000,00 destinati alla tipologia d'intervento B (acquisto di arredi ed attrezzature sportive fisse e mobili);
- con decreto 23 novembre 2018, n. 17246 e successivo decreto n. 7941 del 3 giugno 2019, a seguito di accettazione, sono stati assegnati i contributi regionali a fondo perduto in conto capitale ed assunto l'impegno di spesa a favore dei beneficiari dichiarati ammissibili;

Precisato che la dotazione finanziaria complessiva dell'iniziativa, pari a euro 3.720.000,00 ad oggi è stata ripartita nelle seguenti tipologie d'intervento:

- Tipologia A) euro 2.500.000,00 per interventi di riqualificazione di impianti sportivi esistenti;
- Tipologia B) euro 1.220.000,00 per acquisto di arredi ed attrezzature sportive fisse e mobili;

Dato atto che:

- sono state presentate entro la scadenza prevista dal Bando domande n. 152 ed istruite unicamente le domande pervenute entro i termini stabiliti dal punto C.1 del Bando secondo l'ordine cronologico di presentazione sulla piattaforma informatica «Bandi online», fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- sono state finanziate, tenuto conto delle rinunce/decadenze, a seguito della presentazione da parte dei beneficiari della dichiarazione di accettazione del contributo, n. 64 domande a fronte delle n. 152 presentate, e sono stati assegnati contributi per complessivi € 3.717.981,00 andando pressoché ad esaurire la disponibilità finanziaria prevista dalle d.g.r. n. XI/433 del 2 agosto 2018 e d.g.r. n. XI/1501 dell'8 aprile 2019;

Richiamata la d.c.r. n. XI/345 del 18 dicembre 2018 «Ordine del giorno concernente la valorizzazione degli impianti sportivi regionali attraverso l'acquisto di forniture ed arredi», che impegna la Giunta regionale a stanziare nel bilancio 2019-2020 risorse di investimento per finanziare la valorizzazione degli impianti sportivi regionali attraverso l'acquisto di forniture ed arredi, per il pieno utilizzo e la fruizione degli impianti stessi;

Preso atto che le numerose richieste presentate, dimostrano la presenza sul territorio di una diffusa necessità di intervento per la realizzazione e riqualificazione e valorizzazione del patrimonio impiantistico sportivo esistente, anche attraverso il rinnovo e potenziamento delle attrezzature sportive necessarie allo svolgimento delle attività sportive e l'allestimento di spazi idonei per l'affluenza di pubblico, nonché l'ampio interesse degli Enti Pubblici rispetto ai contenuti della misura d'intervento promossa;

Considerato inoltre, che il soddisfacimento di tutte le richieste presentate attraverso l'ampliamento della platea dei soggetti che hanno presentato domanda sul bando sulla tipologia B (acquisto arredi e attrezzature), possa stimolare l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di tutti i cittadini, rendendo gli impianti pienamente fruibili ed adeguati;

Vista la l.r. 28 dicembre 2018, n. 25 «Bilancio di previsione 2019 –2021» nella quale sono state stanziate ulteriori risorse negli anni 2019-2021 per spese di investimento destinate alla realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento degli impianti sportivi esistenti;

Ritenuto pertanto, in considerazione delle richieste presentate e non finanziate di acquisto di forniture ed arredi, ed in risposta all'Ordine del Giorno di cui sopra approvato con la d.c.r. n. XI/345 del 18 dicembre 2018, di destinare, ad integrazione delle risorse già stanziate con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 433/2018 e n. 1501/2019 pari ad euro 3.720.000,00, una quota pari a 1.100.000,00 euro per l'incremento della dotazione complessiva dell'iniziativa nella tipologia d'intervento B), così da arrivare al pieno soddisfacimento di tutte le richieste di acquisto di arredi ed attrezzature sportive fisse e mobili (Tipologia B);

Considerato che le rimanenti richieste presentate e non finanziate con i precedenti provvedimenti, di acquisto di forniture ed arredi (tipologia d'intervento B), sono state presentate a valere sulla linea di finanziamento 2 - Contributo a favore di attività non economiche e/o di rilevanza locale (Punto B.1.b del Bando), come risultante dalla documentazione del richiedente, e che pertanto l'incremento della dotazione finanziaria del Bando di cui alla presente Deliberazione e pari a 1.100.000,00 euro non incide sulla dotazione comunicata in esenzione con il regime n. SA.49295;

Preso atto che la dotazione finanziaria integrativa sopra quantificata verrà garantita attraverso 1.100.000,00 euro a valere sul capitolo 6.01.203.14198 «Contributi per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento degli impianti sportivi già esistenti - quota debito» dell'esercizio finanziario 2019;

Ritenuto altresì che le risorse, pari a 1.100.000,00 euro, derivanti dall'incremento di cui sopra, vengano utilizzate per lo scorrimento della graduatoria approvata con il Decreto n. 16432/2018, a favore dei soggetti ammessi a contributo regionale ed in precedenza non finanziabili per esaurimento delle risorse nella tipologia d'intervento B) per acquisto di arredi ed attrezzature sportive fisse e mobili, favorendo così il pieno utilizzo da parte dei cittadini del patrimonio di impianti sportivi di proprietà pubblica presenti sul territorio lombardo;

Rilevata peraltro la necessità di aggiornare i termini temporali stabiliti dalla d.g.r. n. XI/433 del 2 agosto 2018, per quegli interventi che, per effetto dell'approvazione della presente delibera, risulteranno avere nuovi beneficiari di contributo regionale in conto capitale a fondo perduto, come di seguito specificato:

Accettazione del contributo	Entro 10 luglio 2019
Consegna Forniture	Entro 31 ottobre 2019
Trasmissione rendicontazione	Entro 45 gg. dalla consegna
Erogazione del contributo	Entro 60 giorni dalla trasmissione della rendicontazione

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura (decreto n. 1 del 29 marzo 2018 a firma del Presidente di Regione Lombardia e le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1 e n. 5 del 4 aprile 2018, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare ulteriormente la dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/433 del 2 agosto 2018 e d.g.r. n. XI/1501 dell'8 aprile 2019, per un importo pari ad € 1.100.000,00 euro per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo e di destinarli alla tipologia d'intervento B) (acquisto di arredi ed attrezzature sportive fisse e mobili), per il finanziamento di ulteriori domande che verranno ammesse a contributo regionale, secondo l'Elenco delle domande pervenute, di cui all'Allegato 1 del decreto n. 16432/2018;

2. di dare atto che l'incremento della dotazione finanziaria sopra quantificata verrà garantita attraverso l'utilizzo delle risorse sul capitolo 6.01.203.14198 «Contributi per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento degli impianti sportivi già esistenti- quota debito», sull'Esercizio finanziario 2019, e che non incide sulla dotazione comunicata in esenzione con il regime n. SA.49295;

3. di demandare alla Direzione Generale Sport e Giovani l'attività istruttorie riguardanti l'ammissione delle domande presentate per l'ottenimento del contributo e la determinazione della sua entità, nonché la verifica delle rendicontazioni ed erogazioni dei contributi e l'adozione di ogni ulteriore atto necessario per l'attuazione della presente deliberazione;

4. di aggiornare i termini temporali stabiliti dalla d.g.r. n. XI/433 del 2 agosto 2018, per quegli interventi che, per effetto dell'approvazione della presente delibera, risulteranno avere nuovi beneficiari di contributo regionale in conto capitale a fondo perduto, come di seguito specificato:

Accettazione del contributo	Entro 10 luglio 2019
Consegna Forniture	Entro 31 ottobre 2019
Trasmissione rendicontazione	Entro 45 gg. dalla consegna
Erogazione del contributo	Entro 60 giorni dalla trasmissione della rendicontazione

5. di dare mandato alla Direzione Sport e Giovani per la pubblicazione degli atti conseguenti alla presente deliberazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 21 giugno 2019 - n. XI/1798
Nuova misura di incentivazione a favore della diffusione dei sistemi di accumulo. Bando 2019-2020

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la direttiva 2018/2001/UE dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che modifica la direttiva 2009/28/CE fissando un nuovo obiettivo vincolante di quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo per il 2030 e stabilisce, tra le altre, alcune norme sull'autoconsumo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;

Viste le leggi regionali n. 26 del 12 dicembre 2003 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e n. 24 del 11 dicembre 2006 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» che prevedono azioni a favore del risparmio energetico anche attraverso la concessione di incentivi finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili e della riduzione dei consumi energetici;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4769 del 28 gennaio 2016 con la quale è stata approvata una misura a favore della diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica presso i luoghi di produzione al fine di aumentare l'autoconsumo di energia rinnovabile;

Richiamato il «Bando Accumulo», approvato con decreto n. 3821 del 3 maggio 2016, che ha dato attuazione alla misura suddetta attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, a favore di soggetti pubblici e privati residenti in Lombardia, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici;

Considerato che, dato il repentino esaurimento della dotazione finanziaria e stante le numerose domande rimaste disattese, l'iniziativa è stata replicata nell'anno 2017 destinando i contributi ai soli privati cittadini residenti in Lombardia;

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 7042 del 3 agosto 2017 «Misure di incentivazione per la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici – Bando 2017»;
- il decreto n. 10223 del 23 agosto 2017, di approvazione del «Bando Accumulo 2017», in attuazione della dgr 7042/2017;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 2 agosto 2018 «Incremento della dotazione finanziaria del Bando Accumulo 2017 attuativo della d.g.r. 3 agosto 2017 - n. XI/7042»;

Considerato che nell'anno 2018 si sono concluse le istruttorie di tutte le domande presentate ai sensi del decreto 10223/2017 esaurendo pertanto la lista d'attesa dei beneficiari del Bando Accumulo 2017;

Osservato che a seguito dell'impulso dato dai bandi precedenti l'aspettativa dei cittadini di nuovi contributi per i sistemi di accumulo è rimasta elevata;

Rilevata inoltre l'importanza che la direttiva 2018/2001/UE attribuisce all'autoconsumo di energia rinnovabile e alla partecipazione dei cittadini alle comunità locali di energia rinnovabile;

Valutato che l'approvazione di un nuovo Bando consentirebbe la realizzazione di nuovi sistemi di accumulo di energia rinnovabile attraverso una pianificazione più adeguata degli interventi;

Ritenuto opportuno definire una nuova misura di incentivazione a favore di privati cittadini residenti in Lombardia ai fini della diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, a valere su risorse regionali per le annualità 2019 e 2020;

Ritenuto pertanto di approvare la misura descritta nella scheda di cui all'Allegato A al presente atto;

Dato atto che le risorse per l'attuazione della misura suddetta trovano copertura nei seguenti capitoli:

- 17.01.203.10575 «Reimpiego dei rientri di contributi relativi al bando incentivi per la diffusione dei sistemi di teleriscaldamento», per un importo di euro 898.669,95 per l'annualità 2019 e di euro 983.471,00 per l'annualità 2020;
- 17.01.203.10907 «Nuove misure di incentivazione in materia di efficientamento energetico», per un importo di euro 774.547,00 per l'annualità 2019 e di euro 781.554,00 per l'annualità 2020,

per una dotazione complessiva pari a 3.438.241,95 euro;

Dato atto altresì che la dotazione suddetta potrà essere aumentata dell'importo di 1.021.758,05 euro, portando la dotazione finanziaria del bando a 4.460.000,00 euro, con le seguenti risorse:

- 633.497,65 euro sul capitolo 10575;
- 388.260,40 euro sul capitolo 10907,

la cui disponibilità è subordinata all'approvazione della legge di assestamento al bilancio regionale;

Osservato che la misura suddetta non rientra tra gli Aiuti di Stato in quanto l'agevolazione è destinata a persone fisiche per impianti installati o da installarsi su immobili con finalità esclusivamente abitative, non riconducibili ad attività produttive;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 5500 del 2 agosto 2016 e i successivi provvedimenti con i quali sono stati individuati gli strumenti a supporto della semplificazione dei bandi regionali;

Rilevato che «la scheda informativa tipo», richiesta dalla d.g.r. 5500/2016 come allegato alla delibera che approva i criteri del bando, è costituita dall'Allegato A al presente atto;

Dato atto che con successivi provvedimenti della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni si procederà all'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'iniziativa descritta nell'Allegato A del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le risorse per l'attuazione della misura di cui all'Allegato A trovano copertura nei seguenti capitoli:

- 17.01.203.10575 «Reimpiego dei rientri di contributi relativi al bando incentivi per la diffusione dei sistemi di teleriscaldamento», per un importo di euro 898.669,95 per l'annualità 2019 e di euro 983.471,00 per l'annualità 2020;
- 17.01.203.10907 «Nuove misure di incentivazione in materia di efficientamento energetico», per un importo di euro 774.547,00 per l'annualità 2019 e di euro 781.554,00 per l'annualità 2020,

per una dotazione complessiva pari a 3.438.241,95 euro;

3. di dare atto che la dotazione suddetta potrà essere aumentata dell'importo di 1.021.758,05 euro, portando la dotazione finanziaria del bando a 4.460.000,00 euro, con le seguenti risorse:

- 633.497,65 euro sul capitolo 10575;
- 388.260,40 euro sul capitolo 10907,

la cui disponibilità è subordinata all'approvazione della legge di assestamento al bilancio regionale;

4. di demandare alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni l'assunzione di tutti gli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

TITOLO	Nuova misura di incentivazione a favore della diffusione dei sistemi di accumulo. Bando 2019-2020.
FINALITÀ	Aumentare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per diminuire le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione di energia da combustibili fossili.
R.A. DEL PRS XI LGS.	RA 223 Diffusione dei sistemi di accumulo a favore dell'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici.
SOGGETTI BENEFICIARI	Privati cittadini residenti in Lombardia.
DOTAZIONE FINANZIARIA	3.438.241,95 euro elevabili a 4.460.000,00 euro a seguito dell'assestamento al bilancio regionale.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse regionali.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese dell'intervento, IVA compresa, fino ad un massimo di 3.000 euro per ciascun intervento ammesso.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Acquisto ed installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, con esclusione degli impianti incentivati con il 1° Conto Energia in scambio sul posto. Sono escluse le spese relative all'acquisto e all'installazione dell'impianto fotovoltaico, le spese per gli interventi edilizi, le spese di consulenza.
SPESE AMMISSIBILI	Sono ammissibili le spese, entro i limiti che saranno definiti dal Bando, per: • costo d'acquisto e d'installazione del sistema di accumulo e dell'eventuale contatore aggiuntivo per la misura dell'energia scambiata dal sistema di accumulo, se richiesto dalla norma CEI 0-21. • IVA. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018. Le fatture dovranno essere dettagliate per voci di costo.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura valutativa a sportello con finestra temporale, con accesso all'istruttoria in ordine cronologico fino ad esaurimento risorse. Sono previste due fasi temporali: la prima dedicata ai sistemi di accumulo già installati e la seconda per quelli non ancora acquistati o installati.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Il contributo è assegnato attraverso una formula di calcolo in base al costo dell'accumulo e alle caratteristiche tecniche indicate nel Bando. I sistemi di accumulo dovranno soddisfare i seguenti requisiti: • sistemi di accumulo connessi a impianti fotovoltaici dotati di generatore di potenza nominale fino a 20 kW; • sistemi di accumulo collegati secondo gli schemi di connessione previsti dalla norma CEI 0-21; • sistemi di accumulo realizzati con tecnologia elettrochimica (es. Pb acido, ioni di Litio). Le installazioni dei sistemi di accumulo dovranno essere eseguite in conformità alle norme di sicurezza vigenti.

	Alla domanda, inviata tramite piattaforma informatica, devono essere allegati: - preventivo/fattura per l'acquisto e l'installazione del sistema di accumulo; - scheda tecnica del sistema di accumulo. Altra documentazione sarà specificata nel dispositivo di attuazione dell'iniziativa. Il contributo è assegnato a seguito dell'istruttoria di ammissibilità entro 60 giorni dall'invio della domanda in Bandi online.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	La rendicontazione deve pervenire online entro e non oltre sei mesi dall'assegnazione del contributo. Per l'erogazione del contributo devono essere allegate le fatture e le quietanze di pagamento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del sistema di accumulo. Sono richiesti inoltre: • Regolamento di esercizio dell'impianto fotovoltaico, stipulato con il distributore di energia elettrica; • Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte rilasciata dall'installatore. A seguito del controllo della rendicontazione, entro 60 giorni dalla richiesta, l'istruttoria di valutazione è chiusa con un provvedimento di erogazione o revoca del contributo assegnato.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

D.d.s. 20 giugno 2019 - n. 9022
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi gratis 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione rendicontazione seconda finestra (4 marzo - 17 aprile 2019 – d.d.s. 19107/2018 - 3968/2019)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

Richiamati:

- il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);
- il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della personale e della famiglia ed in particolare al sostengo delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell' Area Sociale tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- le d.g.r. n. 381/2010, n. 1081/2013 e 5696/2016 volte a definire e potenziale un modello di governance partecipata che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di conciliazione (2011-2013 e 2014-2016) attraverso il quale è stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e socio-educativi per l'infanzia e attività sperimentali di conciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione C (2018) 3833 del 12 giugno 2018 ed in particolare l'azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;

Richiamate altresì:

- la d.g.r. n. 4 del 4 aprile 2018 «Ampliamento della Misura Nidi Gratis 2018-2019» con la quale è stata approvata la misura denominata «Nidi Gratis 2018-2019», con una dotazione finanziaria complessiva di Euro 35.125.000,00 e sono stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della stessa ed in particolare l'emanazione degli Avvisi per l'adesione da parte dei Comuni e per la partecipazione delle famiglie;
- il d.d.s. n. 9067 del 21 giugno 2018 con il quale, in attuazione della d.g.r. 4/2018, è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse dei Comuni per l'adesione alla misura Nidi Gratis 2018-2019;
- il d.d.s. n. 13009 del 13 settembre 2018, con il quale, in attuazione della d.g.r. 4/2018 è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2018-2019;
- la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 »POR FSE 2014/2020 (ASSE II – AZIONE 9.3.3.) – Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): incremento della dotazione finanziaria», con la quale, a seguito delle valutazioni del fabbisogno finanziario delle domande presentate a valere sul bando di cui al d.d.s. 13009/2018, è stata incrementata la dotazione finanziaria di 3.800.000,00 per una dotazione complessiva pari a 38.925.000,00 euro;

Dato atto che:

- con legge di approvazione del bilancio regionale di previsione 2019-2021 (l.r. n. 25/2018) le risorse previste dalla d.g.r. n. 4/2018, pari a euro 35.125.000,00 a valere sui capitoli FSE nel programma 5 della missione 12, sono state appostate su nuovi capitoli FSE nel programma 1«Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido» della stessa missione, coerentemente con gli obbiettivi/risultati attesi definiti nel PRS della XI legislatura che, relativamente alle strutture dedicate alla prima infanzia, pone l'obiettivo di ampliare progressivamente la platea dei destinatari di queste strutture, come previsto dalla misura nidi gratis per i bambini e le bambine frequentanti asili nido e micronidi, azzerando la retta pagata dalle famiglie in base ai requisiti definiti;
- con la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 è stata integrata la dotazione finanziaria della misura nidi gratis 2018-2019 per euro 3.800.000,00, con risorse reperite nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 9.3 e in particolare nell'Azione 9.3.6 del POR FSE 2014-2020 allocate nella missione 12 programma 03 del POR FSE 2014-2020 – Asse II (capitoli 11264 - UE, 11265 - Stato e 11263 - RL);
- con la medesima d.g.r. 1048/2018 è stato altresì stabilito che, a seguito dell'approvazione del bilancio 2019-2021, si provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio appostando le risorse integrative sui nuovi capitoli FSE nella Missione 12, Programma 01 «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido»;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni di cui al d.d.s. n. 9067/2018 da cui risultano ammessi 530 comuni per 1.018 strutture pubbliche e private convenzionate corrispondenti a 34.723 posti autorizzati, approvati con i decreti di seguito elencati d.d.s n. 11287/2018, 13006/2018, 13135/2018, 13833/2018, 14722/2018 e 15196/2018;

Reso atto dei seguenti decreti:

- d.d.s n. 2731 del 25 febbraio 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI SONDRIO CON ALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASILO NIDO «IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE» DI ALBOSAGGIA»,
- d.d.s n. 8368 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO CON L'ASILO NIDO CALIMERO PULCINO NERO DI SANT'ANGELO LODIGIANO»
- d.d.s n. 8369 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO CON L'ASILO NIDO MONDO INCANTATO «;

Dato atto pertanto che il numero complessivo di strutture pubbliche e private ammesse alla misura, a seguito adozione dei sopraccitati decreti di decadenza convenzioni, risulta di 1015 su 530 comuni ammessi;

Dato atto pertanto che il numero complessivo di strutture pubbliche e private ammesse alla misura a partire da gennaio 2019 risulta di 1017 su 530 comuni ammessi;

Visti:

- il d.d.s 2416 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MISURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE DI SAN GIORGIO E BIGARELLO (ID PRATICA 952765) A SEGUITO DELL'INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI BIGARELLO NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IN PROVINCIA DI MANTOVA» con il quale si dispone che per effetto dell'incorporazione, ai sensi della legge regionale n. 28/2018, il Comune di San Giorgio Bigarello subentra per quanto riguarda i riconoscimenti economici previsti per la misura Nidi

Gratis 2018-19 e si procederà alla liquidazione nei confronti del Comune di San Giorgio Bigarello anziché all'Unione di San Giorgio e Bigarello;

- il d.d.s 2434 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MISURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE DI PIADENA E DRIZZONA (ID PRATICA 947817) A SEGUITO ISTITUZIONE DEL COMUNE DI PIADENA E DRIZZONA» con il quale si dispone che per effetto della fusione tra Comuni ai sensi della legge regionale n. 26/2018 il comune di Piadena e Drizzona subentra per quanto riguarda i riconoscimenti economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si procederà alla liquidazione nei confronti del Comune di Piadena e Drizzona anziché all'Unione di Piadena e Drizzona;

Visti:

- il d.d.s 19107 del 19 dicembre 2018 con il quale sono state approvate le linee guida per la rendicontazione da parte dei Comuni e sono state individuate le finestre di rendicontazione come di seguito specificato:
  - Prima finestra–dal 7 gennaio 2019 h. 12.00 al 21 gennaio 2019 h. 17.00;
  - Seconda finestra–dal 4 marzo 2019 h. 12.00 al 25 marzo 2019 h.1 7.00;
  - Terza finestra–dal 3 giugno 2019 h. 12.00 al 24 giugno 2019 h. 17.00;
  - Quarta finestra–dal 9 settembre 2019 h. 12.00 al 30 settembre 2019 h. 17.00;
- il d.d.s 3968 del 25 marzo 2019 con il quale è stata prorogato il termine di chiusura della seconda finestra di rendicontazione alle ore 17,00 del 17 aprile 2019

Dato atto che con i decreti d.d.s n.19483 del 21 dicembre 2018, d.d.s n. 2709 del 1 marzo 2019, d.d.s n. 3669 del 19 marzo 2019«, d.d.s n. 6307 del 7 maggio 2019, d.d.s 7023 del 20 maggio 2019 e d.d.s 7758 del 30 maggio 2019 sono stati approvati gli esiti istruttori su 15.652 domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando di cui al d.d.s n. 13009/2018 da cui risulta n. 15148 ammesse, n. 411 non ammesse e n. 93 sospese per completamento istruttoria, ivi comprese quelle campionate ai fini della accertamento delle autocertificazioni prodotte, sulla base della metodologia di campionamento di cui alla nota prot. n. J2.2018.0043083 del 18 dicembre 2018 (Allegato C);

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi on line», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari opportunità, della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Stabilito che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Dato atto che, ai sensi delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) parte integrante e sostanziale del decreto 19107/18, i Comuni, con cadenza trimestrale, potranno procedere alla rendicontazione e alla contestuale richiesta di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata;

Verificato che i Comuni beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione nei termini previsti dalla seconda finestra 4 marzo – 17 aprile 2019;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai dd.lg. 91/2011 e 118/2011 per l'attuazione della misura «Nidi Gratis 2018-2019» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I° livello regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 4.800 a favore del Comune di Pozzolengo beneficiario indicato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei competenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 720,00;
- Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 2.400,00;
- Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 1680;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal decreto n. 9067/2018 in presenza dei i tempi necessari alle integrazioni richieste;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la d.g.r. n 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento organizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dr.ssa Marina Gori;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 4.800,00 a favore del Comune di Pozzolengo beneficiario indicato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2019, come sotto riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
COMUNE DI POZZOLENGO	10401	12.01.104.14050	1.680,00	0,00	0,00
COMUNE DI POZZOLENGO	10401	12.01.104.14048	720,00	0,00	0,00
COMUNE DI POZZOLENGO	10401	12.01.104.14049	2.400,00	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 4.800,00 a favore del Comune di Pozzolengo beneficiario indicato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
COMUNE DI POZZOLENGO	10401	12.01.104.14050	2019 / 0 / 0		1.680,00
COMUNE DI POZZOLENGO	10401	12.01.104.14048	2019 / 0 / 0		720,00
COMUNE DI POZZOLENGO	10401	12.01.104.14049	2019 / 0 / 0		2.400,00

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
10401	COMUNE DI POZZOLENGO	00842970170	00581410982	PIAZZA REPUBBLICA, 1 25010 POZZOLENGO (BS)
10401	COMUNE DI POZZOLENGO	00842970170	00581410982	PIAZZA REPUBBLICA, 1 25010 POZZOLENGO (BS)
10401	COMUNE DI POZZOLENGO	00842970170	00581410982	PIAZZA REPUBBLICA, 1 25010 POZZOLENGO (BS)

3. di stabilire che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

7. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

La dirigente
Marina Gori

——— • ———

ALLEGATO A)

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
1135557	COMUNE DI POZZOLENGO	4800

D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

D.d.s. 17 giugno 2019 - n. 8703
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Cremona. Declassificazione a strada comunale del tratto di strada provinciale CRSP01 «Rivolta - Boffalora» dal km 1+800 al km 8+811 nei comuni di Rivolta d'Adda e di Spino d'Adda

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VIABILITÀ E MOBILITÀ CICLISTICA

Visti:

- il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 2, 3 e 4;
- il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;
- il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 87;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, commi 115-122;
- la l.r. 4 maggio 2001, n. 9, artt. 3 e 4;
- la d.g.r. 20 giugno 2014, n. X/1974;
- il decreto del Dirigente di U.O. 6 febbraio 2017, n. 1139;

Richiamate:

- l'istanza della Provincia di Cremona prot. n. 29679 del 19 aprile 2019 (prot. regionale S1.2019.0014527 del 19 aprile 2019), con la quale si chiede di procedere con la declassificazione amministrativa da strada provinciale a strada comunale del tratto di strada provinciale CRSP01 «Rivolta - Boffalora», dal km 1+800 al km 8+811 nei comuni di Rivolta d'Adda e Spino d'Adda;
- la nota prot. regionale n. S1.2019.0015198 del 30 aprile 2019, con la quale Regione Lombardia ha comunicato ai soggetti territorialmente interessati l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 241 del 7 agosto 1990;

Dato atto che, a seguito della suddetta comunicazione di avvio del procedimento, è pervenuta la nota congiunta dei Comuni di Spino d'Adda e di Rivolta d'Adda prot. n. 4820 del 10 maggio 2019 (prot. regionale S1.2018.0016432 del 14 maggio 2019) con la quale le Amministrazioni comunali dichiarano di voler acquisire la strada di cui all'oggetto a condizione che la Provincia di Cremona faccia alcuni interventi di rifacimento del manto stradale e della segnaletica verticale e orizzontale nonché di sistemazione delle rive e verifiche e certificazioni che attestino l'idoneità del ponte sul canale Vacchelli così come descritti nella nota stessa;

Vista la nota della Provincia di Cremona prot. n. 38037 del 23 maggio 2019 (prot. regionale n. S1.2019.0017277 del 24 maggio 2019) con la quale l'Amministrazione provinciale, in risposta alla nota dei Comuni di Spino d'Adda e Rivolta d'Adda, precisa che le condizioni manutentive della strada e dei relativi manufatti non influiscono sulle motivazioni tecniche e normative che hanno supportato la proposta di declassifica del tratto di CRSP01 in oggetto, avanzata conformemente a quanto disciplinato dal Codice della Strada e dai decreti regionali n. 5660 del 30 giugno 2014 e n. 1139 del 6 febbraio 2017;

Considerato che la Provincia di Cremona, in relazione all'istanza in oggetto, ha presentato, in particolare, la seguente documentazione:

- relazione tecnica;
- corografia;
- delibera di Consiglio provinciale n. 8 del 15 aprile 2019 «S.P. 1 Rivolta - Boffalora - declassifica a strada comunale del tratto viario dal km 1+800 al km 8+811 nei comuni di Rivolta d'Adda e Spino d'Adda»;

Verificato che la viabilità costituita dalle strade provinciali CRSP91 «Pandino - Bisnate», CRSPEXSS472 «Bergamina» e dalla CRSP90 «di Cassano» svolge, con caratteristiche tecniche e funzionali più adeguate nell'ambito territoriale considerato, la funzione di collegamento provinciale intercomunale prevista dall'art. 2 comma 6 lett. c del d.lgs. 285/1992 già svolta dal tratto di CRSP01 oggetto di proposta di declassificazione;

Dato atto che:

- il tratto di strada provinciale CRSP01 compreso tra il km 0+000 e il 1+800 è stato declassificato a strada comunale con decreto di Regione Lombardia n. 1342 del 18 febbraio 2008;
- il tratto di strada provinciale CRSP01 compreso tra il km 8+876 e il km 9+645 è stato declassificato a strada comunale con decreto di Regione Lombardia n. 7663 del 2 agosto 2016, e che, come precisato nella relazione tecnica allegata all'istanza della Provincia di Cremona, l'attuale progressiva 8+811 della CRSP01 coincide con la progressiva 8+876 citata nel suddetto decreto, a seguito di aggiornamento della cippatura chilometrica;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che il tratto di strada provinciale CRSP01 «Rivolta - Boffalora», dal km 1+800 al km 8+811 nei comuni di Rivolta d'Adda e Spino d'Adda:

- non si collega, nella sua attuale conformazione, alla rete stradale di rango provinciale;
- svolga un ruolo prevalente di collegamento e distribuzione del traffico di interesse locale;

Ritenuto, altresì, che le condizioni manutentive della strada oggetto di istanza di declassificazione siano da valutare congiuntamente tra l'attuale Ente proprietario e i comuni interessati nell'ambito della definizione dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in ordine al trasferimento delle competenze che avverrà con la redazione dell'apposito verbale di consegna previsto dall'art. 4 del d.p.r. n. 495/1992 e che, inoltre, lo stato manutentivo della medesima strada non condizioni il procedimento di valutazione del ruolo della stessa ai fini della sua classificazione amministrativa;

Verificato l'esito positivo dell'istruttoria svolta in relazione alla normativa vigente e alla documentazione tecnica e amministrativa ricevuta a corredo dell'istanza presentata dalla Provincia di Cremona;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere con la declassificazione amministrativa a strada comunale del tratto di strada provinciale CRSP01 «Rivolta - Boffalora», dal km 1+800 al km 8+811 nei comuni di Rivolta d'Adda e Spino d'Adda così suddiviso:

- comune di Rivolta d'Adda - dal km 1+800 al km 5+927;
- comune di Spino d'Adda - dal km 5+927 al km 8+811, compresa l'aiuola triangolare a nord della rotatoria, come precisato nella relazione tecnica allegata all'istanza della Provincia di Cremona;

come meglio identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. X/1974 del 20 giugno 2014, avendo a riferimento la nota della Provincia di Cremona prot. regionale n. S1.2019.0014527 del 19 aprile 2019;

Vista la d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 avente a oggetto «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» e, in particolare il risultato atteso 248 «Manutenzione e riqualificazione della rete stradale di interesse regionale» dell'Area Territoriale, Missione 10 e Programma 5;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 in materia di organizzazione e personale nonché i successivi provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. Di disporre, per le motivazioni richiamate in premessa, la declassificazione amministrativa da strada provinciale a strada comunale del tratto di strada provinciale CRSP01 «Rivolta - Boffalora», dal km 1+800 al km 8+811 nei comuni di Rivolta d'Adda e Spino d'Adda, così suddiviso:

- comune di Rivolta d'Adda - dal km 1+800 al km 5+927;
- comune di Spino d'Adda - dal km 5+927 al km 8+811 compresa l'aiuola triangolare a nord della rotatoria;

come rappresentato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di stabilire che la Provincia di Cremona, che consegnerà il tratto di strada ai Comuni di Rivolta d'Adda e Spino d'Adda, elenchi, negli specifici verbali di consegna, le opere strutturali presenti e alleghi agli stessi sia la relativa documentazione tecnica di base, sia la documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica, e che in caso di assenza di documentazione tecnica, la stessa Provincia di Cremona produca esplicita dichiarazione a riguardo.

3. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495 richiamato in premessa, il presente atto ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

5. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Franco Milani

——— • ———

PROVINCIA DI CREMONA: Declassificazione a strada comunale del tratto di strada provinciale CRSP01 " Rivolta - Boffalora" dal Km 1+800 al Km 8+811 nei comuni di Rivolta d'Adda e di Spino d'Adda.

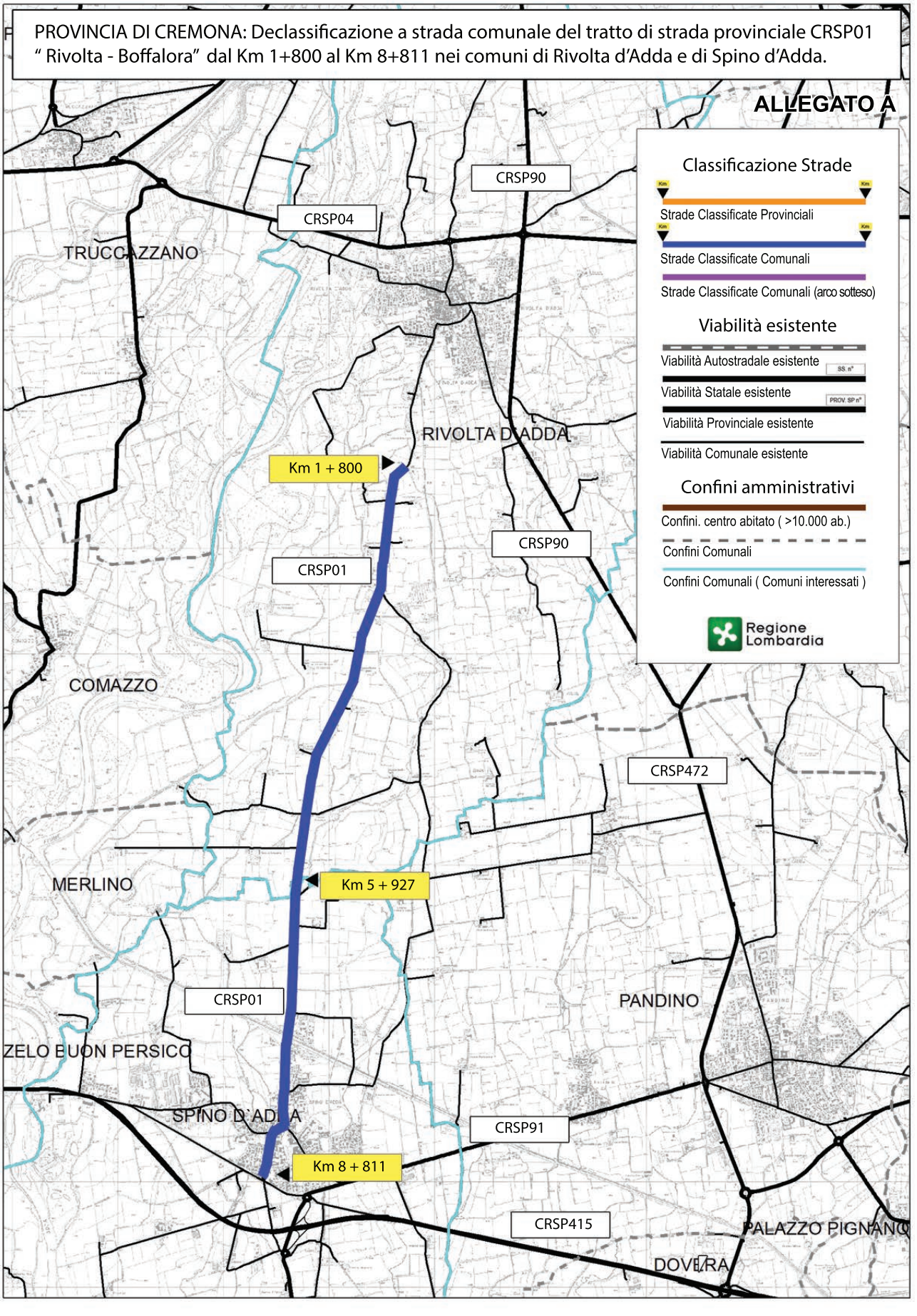

D.G. Politiche sociali, abitative e disabilità

D.d.s. 21 giugno 2019 - n. 9048
Rettifica del decreto n. 6570 del 10 maggio 2019 «Aggiornamento elenco degli enti no profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale. Anno 2019 - Manifestazione di interesse n. 158 del 29 novembre 2018»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
POLTICHE DI INCLUSIONE SOCIALI E ABITATIVE

Visto il decreto n. 6570 del 10 maggio 2019 con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco degli enti non profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentati ai fini di solidarietà sociale – anno 2019;

Considerato che, per mero errore materiale, nell'elenco di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del sopra richiamato dduo n. 6570/2019:

- non è stato inserito, tra i soggetti che hanno richiesto l'iscrizione in forma associata con l'Associazione Casa del Volontariato di Monza, l'Ente «Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Monza», la cui domanda era stata regolarmente prodotta e che risulta in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Comunicato regionale n. 158/2018;
- è stata erroneamente indicata, tra i soggetti che risultano in forma associata con Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus, l'Associazione «Dakota» anziché «Diakonia Onlus»

Ritenuto pertanto di modificare l'Allegato A) parte integrante e sostanziale del dduo n. 6570/2019 inserendo tra i soggetti in forma associata con l'Associazione Casa del Volontariato di Monza l'ente «Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Monza» e correggendo, tra i soggetti in forma associata con Fondazione Caritas Ambrosiana onlus, la denominazione «Associazione Dakota» in «Associazione Diakonia Onlus»;

Valutato di approvare l'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento «Aggiornamento elenco degli enti no profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale - Anno 2019 (a seguito di rettifica)» che recepisce le modifiche sopra indicate e sostituisce l'Allegato A) al d.d.u.o. n. 6570 del 10 maggio 2019;

Considerato che il presente provvedimento non rientra tra quelli ad istanza di parte, per cui non è necessario monitorare i tempi;

Dato atto che il presente atto non rientra nell'ambito di applicazione degli artt.26-27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento «Aggiornamento elenco degli enti no profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale - Anno 2019 (a seguito di rettifica)» che sostituisce integralmente l'Allegato A) al dduo n. 6570 del 10 maggio 2019

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Paolo Formigoni

Allegato A) Aggiornamento elenco degli enti no profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale - Anno 2019 (a seguito di rettifica)

N. pratica	Ente	SEDE	PR	Associato con	Livello	Data di presentazione	Precedente iscrizione
1	Croce Rossa Italiana Comitato Locale Area Sud Milanese	Opera	MB		1	05/12/2018	DDUO 2425/2018
2	MT 25 Onlus Organizzazione di Volontariato	Bergamo	BG		1	07/12/2018	DDUO 2425/2018
3	Banco di solidarietà di Como Onlus	Como	CO		1	10/12/2018	DDUO 12415/2017
4	CAUTO - Cantiere Autolimitazione Cooperativa Sociale a r.l.	Brescia	BS		1	18/12/2018	DDUO 2425/2018
5	Associazione Progetto Insieme	Lodi	LO	- Famiglia Nuova Società Coop. Sociale Onlus - Microcosmi Società Coop. Soc.	2	18/12/2018	DDUO 12415/2017
6	Associazione Banco Alimentare della Lombardia "Danilo Fossati" Onlus	Muggio	MB		3	18/12/2018	DDUO 12415/2017
7	SOL.Co Sondrio - Solidarietà e Cooperazione - Consorzio di cooperatve sociali Società Cooperativa Sociale	Sondrio	SO		1	18/12/2018	DDUO 12415/2017
8	Associazione Pane di San Martino	Varese	VA		1	19/12/2018	DDUO 12415/2017

N. pratica	Ente	SEDE	PR	Associato con	Livello	Data di presentazione	Precedente iscrizione
9	Organizzazione di volontariato Maremosso	Brescia	BS		2	20/12/2018	DDUO 2425/2018 (1 Livello)
10	Fondazione Progetto ARCA Onlus	Milano	MI		1	20/12/2018	DDUO 2425/2018
11	Associazione Pianzola Olivelli Onlus	Cilavegna	PV		1	20/12/2018	
12	Tempo Libero - Società cooperativa sociale Onlus	Brescia	BS		1	21/12/2018	DDUO 2425/2018
13	Associazione Casa del Volontariato	Monza	MB	- Auser Volontariato - Anteas Volontariato - Coop. Lambro - Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Monza	1	21/12/2018	DDUO 12415/2017
14	Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus	Milano	MI	- Fondazione Opera Caritas San Martino - Fondazione Caritas Don Angelo Madeo Onlus - Associazione Emmaus Onlus - Associazione Abramo Onlus - Associazione Agape Onlus - Associazione Diakonia Onlus	3	21/12/2018	DDUO 1245/2017
15	Associazione Banco di Solidarietà Alimentare NonsoloPane	Varese	VA		1	22/12/2018	DDUO 2425/2018